

AVVISO DI NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

In ottemperanza a quanto disposto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Torino, Dott. Mauro MOLLO, con decreto del 27.04.2022 reso nel procedimento R.G.L. n. 2132/2022 viene dato avviso di quanto segue:

AUTORITA' GIUDIZIARIA: Tribunale Civile di Torino – Sezione Lavoro

RUOLO GENERALE: n. 2132/2022

RICORRENTE: CASILE Andrea

AMMINISTRAZIONE CONVENUTA: Ministero dell'Istruzione

EVENTUALI CONTROINTERESSATI: tutti i soggetti che risultano inseriti nella graduatoria provinciale supplenze pubblicata dall'USR per il Piemonte in data 20.08.2021 con Nota n. 10242 (O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 e D.M. n. 51 del 03 marzo 2021. Pubblicazione delle G.P.S. e degli elenchi aggiuntivi per il personale docente ed educativo rettificati – AT. Di Torino – A.S. 2021/22) che vantino un punteggio compreso tra 50,50 e 74,50 nelle classi di concorso A021, A045 e A047; un punteggio compreso tra 54,50 e 78,50 nella classe di concorso B016 e un punteggio compreso tra 1 e 54,50 nella classe di concorso ADSS

PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:

- **Decreto 20.07.2021 prot. 8782** del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ufficio V – Ambito Territoriale di Torino Ufficio funzionamento e reclutamento personale docente ed educativo – scuola dell'infanzia – primaria – I grado – II grado- recante la rettifica del punteggio del prof. CASILE per le classi di concorso A021, A045, A047, B016 e l'esclusione del medesimo dalla classe di concorso ADSS;
- **“Nota 10242 del 20.08.2021** – O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 e D.M. n. 51 del 03 marzo 2021. Pubblicazione delle G.P.S. e degli elenchi aggiuntivi per il personale docente ed educativo rettificati – AT. Di Torino – A.S. 2021/22”, e per quanto necessario, **“Nota 9498 del 09.08.2021**
- – O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 e D.M. n. 51 del 03 marzo 2021. Pubblicazione delle G.P.S. e degli elenchi aggiuntivi – AT. Di Torino – A.S. 2021/22”;

- **Circolare n. 1986 del 23.02.2021** del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ufficio V – Ambito Territoriale di Torino Ufficio funzionamento e reclutamento personale docente ed educativo – scuola dell'infanzia – primaria – I grado – II grado

AUTORIZZAZIONE NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.: con decreto del 27.04.2022 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, Dott. Mauro MOLLO, nel procedimento R.G.L. n. 2132/2022 ha autorizzato la pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sui siti istituzionali del Ministero dell'Istruzione e dell'USR Piemonte.

TESTO INTEGRALE DEL RICORSO:

“TRIBUNALE DI TORINO

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 409 e ss. c.p.c.

per la riproposizione/riassunzione del procedimento dichiarato inammissibile dal TAR Piemonte per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (R.G. TAR n. 909/2021):

CASILE Andrea, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 10.12.1991, residente a Bova Marina (RC), Via Udine n. 20, C.F. CSLNDR91T10F112J, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca ANGELERI (C.F. NGLLCU62R22L219G; pec: lucaangeleri@pec.ordineavvocatorino.it) e dall'Avv. Elisabetta MUNARON, (C.F. MNRLBT77S57E379K; pec: elisabettamunaron@pec.ordineavvocatorino.it) per procura allegata alla busta informatica contenente il presente atto, inviata telematicamente e formata ai sensi dell'art. 83, III comma, ultima parte, c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il Loro studio in Torino, C.so Re Umberto n. 71 (telefax: 011.59.32.10).

I legali scriventi dichiarano di essere iscritti al PDA gestito dall'Ordine degli Avvocati di Torino e di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. agli indirizzi PEC lucaangeleri@pec.ordineavvocatorino.it ed elisabettamunaron@pec.ordineavvocatorino.it

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato presso l'Ufficio Distrettuale dell'Avvocatura dello Stato, corrente in Torino, Via Arsenale n. 21

e nei confronti di

LUCISANO Elvira, MARCIANO Rosanna, TRAFICANTE Antonella,
PIETROPAOLO Annarita, DI IANNI Giuseppe

PREMESSO

- che in data 19.10.2021 CASILE Andrea notificava al Ministero dell'Istruzione nonché ai Sigg.ri LUCISANO Elvira, MARCIANO Rosanna, TRAFICANTE Antonella, PIETROPAOLO Annarita, DI IANNI Giuseppe (in qualità di controinteressati) il ricorso al TAR Piemonte con contestuale istanza cautelare che si riporta integralmente di seguito:

“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL PIEMONTE

Ricorso con contestuale istanza cautelare

del sig. CASILE Andrea nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 10.12.1991, residente a Bova Marina (RC), Via Udine n. 20, C.F. CSLNDR91T10F112J, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola PERETTI (C.F. PRTNCL77A07D205W; pec: nicolaperetti@pec.ordineavvocatorino.it), dall'Avv. Luca ANGELERI (C.F. NGLLCU62R22L219G; pec: lucaangeleri@pec.ordineavvocatorino.it) e dall'Avv. Elisabetta MUNARON, (C.F. MNRLBT77S57E379K; pec: elisabettamunaron@pec.ordineavvocatorino.it) presso lo studio dei quali ultimi in Torino, C.so Re Umberto n. 71, è elettivamente domiciliato come per delega posta in calce al presente atto.

per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare

- del **Decreto 20.07.2021 prot. 8782** del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ufficio V – Ambito Territoriale di Torino - Ufficio funzionamento e reclutamento personale docente ed educativo – scuola dell'infanzia – primaria – I grado – II grado- recante la rettifica del punteggio del prof. CASILE per le classi di concorso A021, A045, A047, B016 e l'esclusione del medesimo dalla classe di concorso ADSS (doc. 1);

- del **Provvedimento 21.07.2021** del Dirigente Scolastico del Liceo Cavour avente ad oggetto “notifica decreto di esclusione e contestuale annullamento giuridico del contratto a T.D.” e “riconoscimento ai soli fini economico e non giuridici del servizio prestato dal 16.09.2020 al 30.06.2021 dal docente CASILE Andrea nato il

10.12.1991 a Melito di Porto Salvo (RC)” (doc. 1bis);

- della **“Nota 10242 del 20.08.2021 – O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 e D.M. n. 51 del 03 marzo 2021. Pubblicazione delle G.P.S. e degli elenchi aggiuntivi per il personale docente ed educativo rettificati – AT. Di Torino – A.S. 2021/22”**, e per quanto necessario della **“Nota 9498 del 09.08.2021 – O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 e D.M. n. 51 del 03 marzo 2021. Pubblicazione delle G.P.S. e degli elenchi aggiuntivi – AT. Di Torino – A.S. 2021/22”** (docc. 2 e 3);

- occorrendo, della **Circolare n. 1986 del 23.02.2021** del Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ufficio V – Ambito Territoriale di Torino- Ufficio funzionamento e reclutamento personale docente ed educativo – scuola dell’infanzia – primaria – I grado – II grado (doc. 4);
nonché di tutti gli atti conseguenti e/o consequenziali e/o connessi ancorché non noti, e di tutti gli atti presupposti e/o antecedenti e/o preordinati, ivi espressamente compresi.

L’attuale ricorrente, al pari di altri insegnanti tecnico pratici (di seguito I.T.P.), nell’anno 2017 proponeva avanti il T.A.R. Lazio ricorso per l’annullamento dell’art. 2 del D.M. n. 374 del 01.06.2017 recante disposizioni per l’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/2020, nella parte in cui consentiva l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto unicamente a coloro che fossero in possesso di abilitazione o di idoneità all’insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitativi o in possesso di uno degli specifici titoli di abilitazione indicati dalla legge, con esclusione, quindi, della posizione degli I.T.P. che si erano trovati nell’impossibilità di conseguire un qualsivoglia titolo abilitativo.

A fronte della prima pronuncia resa dal T.A.R. Lazio¹ con la quale veniva accolto il ricorso degli I.T.P, l’Avvocatura dello Stato con propria nota 35612 del 14.08.2017 comunicava al Ministero dell’Istruzione di ritenere la pronuncia in discussione non censurabile e di condividere la scelta dell’Amministrazione di inserire con riserva nella II fascia delle graduatorie di Istituto **tutti i docenti che avessero proposto ricorso e fossero ancora in attesa di una pronuncia giudiziale** (docc. 5 e 5bis).

L’inserimento dei docenti in II fascia, come attentamente osservato da vari U.S.R. nazionali, avrebbe comportato

¹ T.A.R. Lazio, sentenza n. 9234/2017.

in capo agli stessi il riconoscimento di tutte le utilità giuridiche ed economiche ad esso connesse e, pertanto, laddove avessero stipulato un contratto di supplenza, lo stesso sarebbe stato produttivo di ogni effetto economico e giuridico e, pertanto e per quanto rileva ai fini del presente giudizio, avrebbe consentito di attribuire per ogni anno scolastico in cui si fosse lavorato per almeno 180 giorni il punteggio pari a 12 punti relativo al servizio prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno (doc. 6).

L'attuale ricorrente, ancora in attesa della pronuncia e sulla base delle indicazioni fornite dall'Avvocatura dello Stato e dal Ministero dell'Istruzione, veniva inserito per l'anno scolastico 2017 nella II fascia della graduatoria di istituto e di circolo e sottoscriveva, quindi, con il Ministero dell'Istruzione il contratto a termine per il periodo 25.09.2017-30.06.2018 presso l'I.I.S. Russell Moro di Torino per un posto di sostegno.

Tale contratto era privo di qualsivoglia clausola risolutiva espressa e il docente prestava il proprio servizio per l'intera durata contrattualmente prevista (doc. 7).

In data 30.10.2017 il T.A.R. Lazio con sentenza n. 10809 accoglieva il ricorso del Prof. CASILE confermando la legittimità del Suo inserimento nella II fascia (doc. 8).

La sentenza del T.A.R. del Lazio era impugnata dall'Avvocatura erariale dinanzi al Consiglio di Stato.

Ancora inserito in II fascia delle graduatorie di istituto, nell'anno scolastico 2018/19 il ricorrente sottoscriveva un ulteriore contratto a termine per il periodo 01.10.2018-30.06.2019 presso l'I.I.S. Russell Moro di Torino per uno posto di sostegno. Anche tale contratto risultava privo di qualsivoglia clausola risolutiva espressa e il docente prestava servizio regolarmente per l'intera durata del rapporto contrattuale (doc. 9).

Solo in data 24.07.2019 il Consiglio di Stato con sentenza n. 5240, in accoglimento dell'appello proposto dal Ministero, riformava la sentenza di primo grado e respingeva il ricorso del Prof. CASILE (doc. 10).

Avverso tale sentenza è stato proposto dal Prof. CASILE ricorso in Cassazione ed il giudizio è tuttora pendente (R.G. n.9286/2020).

Nell'anno scolastico 2019/20 il ricorrente, a quel punto depennato dalla II fascia delle graduatorie di istituto ed inserito nella III, sottoscriveva un ulteriore contratto a termine fino al 30.06.2020 presso l'I.I.S. Russell Moro di Torino per un posto di sostegno (doc. 9).

Medio tempore intervenuti il D.L. n. 22 dell'08.04.2020 (convertito con L. n. 41 del 06.07.2020) e

l'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10.07.2020 con i quali veniva introdotto e disciplinato per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 l'istituto delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze (di seguito G.P.S.), il ricorrente nell'anno scolastico 2020/2021 presentava regolare domanda al fine di essere inserito nella II fascia della Graduatoria Provinciale di Torino per le seguenti classi di concorso: A021 (geografia), A045 (scienze economico-aziendali), A047 (scienze matematiche applicate), B016 (laboratori di scienze e tecnologie informatiche) e ADSS (sostegno II grado) (docc. 11 e 12).

Nella propria domanda il Prof. CASILE indicava tra i servizi prestati anche quelli relativi agli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 in cui aveva svolto l'attività lavorativa per l'intera durata del rapporto.

Precisato che secondo quanto dispone l'art. 8, comma IV, dell'O.M. n. 60/2020, il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli e servizi dichiarati dai docenti è proposto dal sistema informatico gestito dal Ministero dell'Istruzione sulla base dei dati inseriti dai docenti medesimi, al Prof. CASILE venivano assegnati, per i servizi prestati negli anni scolastici 2017/18 e 2018/19, 24 punti con la conseguenza che il medesimo si vedeva riconosciuti i seguenti punteggi:

- nella classe di concorso A021 il punteggio di 74,50;*
- nella classe di concorso A045 il punteggio di 74,50;*
- nella classe di concorso A047 il punteggio di 74,50;*
- nella classe di concorso B016 il punteggio 78,50;*
- nella classe di concorso ADSS il punteggio 58,50.*

Nell'anno scolastico 2020/21 il Prof. CASILE sottoscriveva, quindi, un contratto a termine fino al 30.06.2021 presso il Liceo Classico Cavour di Torino per un posto di sostegno (doc. 9).

Ad anno scolastico inoltrato l'U.S.R. Piemonte – Ambito Territoriale di Torino, unico a livello regionale e nazionale, pubblicava sul proprio sito, in assenza di qualsivoglia indicazione da parte del Ministero dell'Istruzione, la Circolare n. 1986 del 23.02.2021 con la quale invitava i Dirigenti Scolastici delle Istituzioni di ogni ordine e grado di Torino e Città Metropolitana che avrebbero dovuto validare i punteggi dei docenti I.T.P., a considerare “in presenza di una sentenza del TAR e del CDS favorevole all'Amministrazione e contraria al docente il servizio come prestato solo di fatto e non di diritto con la conseguenza che non [avrebbe dovuto essere] attribuito il punteggio per tutti

gli anni scolastici svolti dal docente in II fascia con riserva” (doc. 4).

Nel mese di giugno 2021 il Dirigente Scolastico del Liceo Cavour inoltrava, quindi, al Prof. CASILE e all'U.S.R. del Piemonte - Ambito di Torino la proposta di rettifica del punteggio, nella quale dava atto che i servizi prestati dall'attuale ricorrente negli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 avrebbero dovuto considerarsi come prestati di fatto e non di diritto (doc. 13).

Sulla base di tale ragionamento la decurtazione del punteggio in allora assegnato al docente avrebbe quindi subito le seguenti modifiche:

- classe di concorso A021 da punti 74,50 a punti 50,50;**
- classe di concorso A045 da punti 74,50 a punti 50,50;**
- classe di concorso A047 da punti 74,50 a punti 50,50;**
- classe di concorso B016 da punti 78,50 a punti 54,50;**
- esclusione dalla classe di concorso ADSS in quanto sprovvisto delle tre annualità di servizio su sostegno previste dall'O.M. 60/2020.**

Il ricorrente provvedeva immediatamente a contestare la legittimità di tale provvedimento, diffidando l'Amministrazione dal procedere con la rettifica del punteggio e con la sua esclusione dalla classe di concorso ADSS (doc. 14).

Ciò nonostante in data 20.07.2021 il Dirigente dell'U.S.R. Piemonte – Ambito Territoriale di Torino con proprio decreto (prot. 8782) rettificava il punteggio del Prof. CASILE per le classi di concorso A021, A045, A047 e B016, escludendolo dalla classe di concorso ADSS (doc. 1).

In data 21.07.2021 il Dirigente del Liceo Cavour comunicava al Prof. CASILE e alla R.T.S. di Torino che anche il servizio prestato per l'anno scolastico 2020/21 sulla classe di concorso ADSS sarebbe stato considerato come prestato di fatto e non di diritto e, pertanto, non sarebbe stato riconosciuto al docente nessun punteggio.

Le predette decurtazioni così come l'esclusione dalla classe di concorso venivano, di poi, riportate dall'U.S.R. Piemonte – Ambito Territoriale di Torino nella graduatoria pubblicata con nota n. 9498 del 09.08.2021 nonché in quella successiva n. 10242 del 20.08.2021 (docc. 2 e 3).

Il provvedimento del D.S. del Liceo Cavour del 21.07.2021, 1 decreto di rettifica del 20.07.2021 (prot. 8782), e tali ultimi provvedimenti che l'hanno recepito, così come la Circolare del 23.02.2021, atto presupposto, sono

palesemente illegittimi e meritevoli di annullamento, previa adozione d'idonea misura cautelare, per i seguenti

MOTIVI

1) Violazione di legge: violazione dell'art. 2, comma 4, del D.L. n. 22/2020 (conv. con L. n. 41/2020) nonché dell'art. 4 della L. n. 124/1999, degli artt. 8 e 15 dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60/2020 e dell'allegato A/6 all'O.M. 60/2020. Violazione del legittimo affidamento.

In via preliminare si rende opportuno precisare come nel caso di specie sussista la giurisdizione del Giudice Amministrativo in quanto il ricorrente chiede l'annullamento del decreto dell'U.S.R. Piemonte – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ufficio V – Ambito Territoriale di Torino del 20.07.2021 (prot. 8782) che ha erroneamente ed illegittimamente decurtato e non considerato il punteggio a lui spettante per i servizi prestati negli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 e, di conseguenza quali atti attuativi e consequenziali, del provvedimento del Dirigente Scolastico del Liceo Cavour del 21.07.2021, della nota n. 10242 del 20.08.2021 (che aveva già rettificato la nota n. 9498 del 09.08.2021) contenente la Graduatoria Provinciale delle Supplenze relativa alla provincia di Torino, nonché l'annullamento della Circolare dell'U.S.R. Piemonte del 23.02.2021.

Com'è noto, infatti, recentemente il Consiglio di Stato ha affermato che sussista la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma IV, del D. Lgs. n. 165/2001 con riguardo alle controversie riguardanti le graduatorie di istituto (a cui devono essere assimilate quelle provinciali di cui al D.L. n. 22/2020 ed all'O.M. n. 60/2020), poiché in tale caso ricorrono tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una Commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale².

L'art. 9 dell'O.M. n. 60/2020 stabilisce, inoltre ed espressamente, che avverso il provvedimento con il quale il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale pubblica sul sito internet dell'Ufficio medesimo le Graduatorie Provinciali per le Supplenze è “ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni”.

Fermo quanto precede con riferimento alla giurisdizione del Giudice amministrativo, venendo al merito della vicenda l'attuale ricorrente intende richiedere l'annullamento dei provvedimenti impugnati in quanto gli stessi risultano

² Cons. di Stato, sent. 09.03.2021, n. 2007; Cons. di Giustizia Amministrativa, sent. 12.02.2021, n. 102; Cons. di Giustizia Amministrativa, sent. n. 289/2020.

adottati in spregio alle previsioni normative vigenti in materia.

Com'è noto l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 22 dell'08.04.2020 (convertito con L. n. 41/2020) con le modifiche apportate all'art. 4 della L. n. 124/1999 ha stabilito che, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, per l'assegnazione delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche si sarebbero utilizzate le neo costituenti graduatorie provinciali per le supplenze, distinte per posto e classe di concorso di nuova istituzione.

Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali così come quelle per il conferimento delle relative supplenze, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 2, comma 4ter, del D.L. n. 22/2020, sono state individuate con l'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10.07.2020 che, all'art. 3 ha precisato quali soggetti avrebbero potuto essere inseriti nelle G.P.S., mentre all'art. 6 ha disciplinato i requisiti di ammissione e all'art. 8 le modalità di valutazione dei titoli.

In particolare l'art. 8 ha stabilito:

- *al comma III, che “per i titoli di servizio valgono le disposizioni di cui all'art. 15”;*
- *al comma IV che “il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico”;*
- *al comma VI, che “in caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla rettifica del punteggio o alla esclusione dalla graduatoria”;*
- *al comma VII che “l'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate”;*
- *al comma VIII che “all'esito dei controlli di cui al comma VII il dirigente che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze”;*
- *al comma IX che “in caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'art. 7, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche*

all'interessato";

- al comma X che "l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è dichiarato come prestato di fatto e non di diritto con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura".

L'art. 15, nel dettare le disposizioni concernenti la valutazione dei titoli stabilisce, in particolare, che:

- ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell'aspirante per ciascuna G.P.S. di inserimento e comunque per un massimo di 12 punti complessivi;

- i servizi prestati con "contratti atipici", non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curriculari o su posto di sostegno, sono valutati, esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle G.P.S. per l'intero periodo.

La Tabella A/6 allegata all'O.M. n. 60/2020 nel disciplinare i titoli valutabili per le G.P.S. di II fascia per le supplenze del personale I.T.P. precisa, alla lettera C rubricata "Titoli di servizio", che:

- al servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari è attribuito, per ciascun anno scolastico, un punteggio massimo di 12 punti;

- al servizio prestato su altra classe di concorso o su altro grado è attribuito un punteggio massimo di 6 punti;

- "il servizio prestato ai sensi dell'art. 11, comma 14, della L. n. 124/1999 è comunque valutato".

Su tali premesse appare icu oculi come, nel caso di specie, la Circolare n. 1986 del 23.02.2021 emanata dall'U.S.R. Piemonte – Ambito Territoriale di Torino, indirizzata ai Dirigenti Scolastici degli istituti di ogni ordine e grado di Torino e Città Metropolitana nonché il decreto dell'U.S.R. Piemonte del 20.07.2021, il Provvedimento del Dirigente Scolastico del Liceo Cavour del 21.07.2021, la nota n. 10242 del 20.08.2021 e la nota n. 9498 del 09.08.2021 con le quali sono state pubblicate le G.P.S., violino palesemente il disposto dell'art. 2, comma 4, del D.L. n. 22/2020, dell'art. 4 della L. n. 124/1999 nonché degli artt. 8 e 15 dell'O.M. n. 60/2020, atteso che nessuno di tali provvedimenti contempla l'ipotesi di una decurtazione del punteggio nel caso in cui il docente avesse prestato servizio in seguito ad una

immissione con riserva, peraltro basata su un provvedimento giurisdizionale favorevole nonché in ossequio a quanto disposto dal Ministero dell'Istruzione e dall'Avvocatura dello Stato.

L'unica ipotesi in cui è prevista espressamente dall'O.M. n. 60/2020 la decurtazione del punteggio (o addirittura l'esclusione dalla G.P.S.) è quella contenuta nell'art. 8, comma X, per il caso in cui il docente abbia reso dichiarazioni mendaci, ipotesi nella specie insussistente in quanto il ricorrente si è limitato a riportare i servizi effettivamente prestati negli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 in cui aveva regolarmente e legittimamente svolto l'attività lavorativa per l'intera durata prevista nei contratti.

I provvedimenti impugnati violano, peraltro, anche l'allegato A/6 all'O.M. n. 60/2020 in quanto nella valutazione dei servizi di cui alla Tabella C viene espressamente previsto che al servizio prestato sulla specifica classe di concorso o su posto di sostegno deve essere attribuito un punteggio massimo di 12 punti senza prevedere nessuna esclusione o possibile decurtazione.

D'altronde sempre l'allegato A/6 all'O.M. n. 60/2020 prevede espressamente che se il servizio è stato prestato per almeno 180 giorni come previsto dall'art. 11, comma 14, della L. n. 124/1999, al docente devono comunque essere riconosciuti 12 punti, senza disporre alcunché per il caso in cui il servizio sia stato prestato a seguito di immissione con riserva.

Si evidenzia, peraltro, come neppure nelle istruzioni operative diramate nell'anno scolastico 2018/19 dal Ministero dell'Istruzione ovvero dall'U.S.R. Piemonte – Ambito Territoriale di Torino fossero ravvisabili indicazioni che prevedessero una decurtazione del punteggio per coloro che avessero prestato servizio in quanto inseriti con riserva nella II fascia.

Con la Nota n. 37856 del 28.08.2018 l'Amministrazione si era limitata a prevedere, infatti ed avuto specifico riguardo agli I.T.P., l'esclusione dalla seconda fascia delle graduatorie di istituto di coloro che avessero ricevuto una sentenza sfavorevole nonché a prevedere, in presenza di giudizi ancora pendenti, l'inserimento nei contratti a termine di una clausola risolutiva espressa per il caso in cui, durante la vigenza del contratto, fosse sopravvenuta una sentenza sfavorevole per il docente (doc. 15).

Con la Nota n. 6474 dell'11.09.2018 l'U.S.R. Piemonte – Ambito Territoriale di Torino ribadiva solo che “in caso di ricorso con ordinanza/sentenza sfavorevole all'Amministrazione” il docente I.T.P. avrebbe dovuto essere inserito con riserva in II fascia, mantenendo comunque l'inserimento anche in III: anche tale nota forniva

indicazioni in merito agli eventuali depennamenti dalla II fascia solo per il caso in cui, medio tempore, fosse intervenuta una sentenza sfavorevole per l'I.T.P. (doc. 16)

Con la Nota n. 26841 del 05.09.2020 del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione. Direzione generale per il personale scolastico nulla veniva precisato in merito ad eventuali decurtazioni del punteggio in caso di esito sfavorevole delle sentenze del T.A.R. o del Consiglio di Stato, essendosi limitato il Ministero a dare atto dell'esistenza di contenziosi in essere in cui i soggetti erano inseriti con riserva nella I fascia della G.P.S. e nella II fascia delle graduatorie di istituto (G.I.) (doc. 17).

Il Ministero prevedeva genericamente che all'atto della sentenza di merito che accertasse l'assenza del valore di abilitazione del titolo posseduto, gli Uffici avrebbero proceduto all'esclusione dalle predette fasce e alla ricollocazione del soggetto, ove ovviamente in possesso del relativo titolo di studio, nelle corrispettive II fascia G.P.S. e III fascia G.I., secondo modalità che sarebbero state successivamente rese note.

L'efficacia dell'inserimento con riserva a suo tempo conseguito sarebbe stata preservata, ai fini dell'inserimento nella I fascia delle G.P.S. e nelle G.I. di II fascia secondo quanto previsto dall'O.M. n. 60/2020, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non fosse risultato definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'aspirante, confermando la previsione dell'inserimento nei contratti di lavoro a termine di una clausola risolutiva espressa per il caso di sentenza sfavorevole all'Amministrazione.

Analoga previsione veniva inserita anche nella Nota n. 25089 del 06.08.2021 del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione. Direzione generale per il personale scolastico avente ad oggetto “Anno scolastico 2021/2022 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e A.T.A.” (doc. 18)

Neppure nella Nota del Ministero dell'Istruzione n. 1588 dell'11.09.2020 avente ad oggetto “Chiarimenti in merito all'Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Attività di convalida delle graduatorie provinciali per le supplenze. Produzione delle graduatorie di istituto” così come nella Nota n. 11661 del 05.10.2020 avente ad oggetto “Ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 60 del 10 luglio 2020 “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”. Articolo 8, “Valutazione dei titoli”, indicazioni applicative” venivano, infine, espresse indicazioni in merito alla decurtazione del punteggio in caso di

servizi prestati dai docenti I.T.P. a seguito di immissione con riserva nella II fascia delle graduatorie di istituto e di circolo (docc. 19 e 20).

*L'istituto dell'immissione con riserva, come attestato anche dalla giurisprudenza³, ha, peraltro e proprio, la finalità di salvaguardare, nelle more del giudizio, la posizione soggettiva del ricorrente garantendogli tutti i diritti connessi alla posizione che riveste poiché, diversamente opinando, l'ammissione con riserva risulterebbe tamquam non esset, con la logica conseguenza che allo stesso debbano essere riconosciuti, **in caso di effettiva prestazione del servizio e possesso di valido titolo di studio**, sia gli **effetti giuridici** che quelli **economici** spettanti per il lavoro svolto.*

Non secondariamente, occorre sottolineare come il comportamento illegittimo ed arbitrario tenuto dall'U.S.R. Piemonte – Ambito di Torino appaia palesemente lesivo anche del principio dell'affidamento, nonché dei generali principi di buona fede e correttezza che debbono informare l'azione amministrativa e la “gestione” dei rapporti con i propri dipendenti.

È di tutta evidenza che l'attuale esponente ha stipulato i contratti in discussione ritenendo, in assoluta buona fede e sulla scorta di un legittimo provvedimento giurisdizionale nonché sulla base delle indicazioni del Ministero dell'Istruzione e dell'Avvocatura dello Stato, che l'assunzione a termine a seguito dell'inserimento con riserva in II fascia gli avrebbe garantito tutti i relativi diritti e, pertanto, avrebbe esplicato i suoi effetti giuridici ed economici senza pregiudizio a livello di valutazione del servizio prestato.

Il lasso temporale intercorso, peraltro, tra la stipula dei predetti contratti e l'emanazione dei provvedimenti impugnati ha necessariamente consolidato in capo al ricorrente l'affidamento in discussione, confortato anche dalle stesse normative a livello nazionale e territoriale intervenute successivamente alla sottoscrizione dei contratti con le quali erano state introdotte le G.P.S.

In ragione delle osservazioni sin qui esposte, il Decreto 20.07.2021 (prot. 8782), il provvedimento del Dirigente Scolastico del Liceo Cavour del 21.07.2021 e le graduatorie successivamente approvate – nonché la Circolare del 23.02.2021 che impartiva indicazioni operative contra legem – si appalesano illegittimi e meritevoli d'annullamento.

2) Violazione di legge, con riferimento all'art. 3 della L. 241/1990. Eccesso di potere per

³ Cons. di Stato, ord. 27.01.2017, n. 356; Cons. Stato, ord. 27.01.2017, n. 356.

carenza e/o difetto di motivazione e d'istruttorie.

Il decreto dell'U.S.R. Piemonte del 20.07.2021 (prot. 8782) risulta, peraltro, emanato in spregio alle previsioni contenute nell'art. 3 della L. 241/1990 essendo privo di motivazione in quanto l'Amministrazione, nonostante il ricorrente avesse fornito le proprie osservazioni in merito alla proposta di rettifica del punteggio, si è astenuta dall'esporre compiutamente le motivazioni a sostegno della decisione adottata, nonché le norme di legge in forza delle quali riteneva di operare la decurtazione del punteggio per cui è causa.

Analoghe considerazioni devono essere svolte avuto riguardo alle note n.ri 9498/2021 e 10242/2021 nelle quali l'Amministrazione si è limitata in sede di pubblicazione delle G.P.S. ad indicare una numerazione complessiva, del tutto sforata delle motivazioni che l'avevano indotta ad operare la decurtazione.

Sul difetto di motivazione nell'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie la giurisprudenza amministrativa, in caso analogo, ha affermato che "la motivazione è diretta a descrivere l'iter logico giuridico seguito dall'Amministrazione al fine dell'adozione di un determinato provvedimento. Nel caso di specie la motivazione si rivela inidonea a descrivere tale circostanza e le ragioni del mancato riconoscimento. Ne discende l'accoglimento del ricorso con annullamento degli atti impugnati con obbligo per l'amministrazione di provvedere alla rivalutazione dei titoli in questione".⁴

L'onere motivazionale, nel caso di specie, s'imponesse con particolare vigore in quanto il procedimento avviato dall'Amministrazione, con la "proposta di rettifica del punteggio" inoltrata al ricorrente, si configurava quale procedimento di secondo grado, avviato al fine di incidere su di una situazione giuridica già in essere, con effetti negativi per l'interessato e dell'affidamento maturato. Il nomen iuris "rettifica" adottato dall'Amministrazione, infatti, non è pertinente: nel caso di specie non siamo dinanzi alla correzione di un errore materiale (che concreta la "rettifica" in senso proprio e che non richiede particolari motivazioni) bensì all'esercizio di un potere di revisione per supposti vizi di legittimità della posizione giuridica del ricorrente: a fronte di tale esercizio officioso doveva essere attivato il contraddittorio (come è avvenuto) e doveva tenersi conto delle osservazioni dell'interessato, valutandole, nel contesto motivazionale dell'atto conclusivo. Ciò non è accaduto, con conseguente illegittimità per violazione dei parametri normativi in epigrafe e per eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione.

3) Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, manifesta

⁴ T.A.R. Lazio, Roma, sent. 25.09.2020, n. 9744.

ingiustizia. Violazione del principio di parità di trattamento.

I provvedimenti oggetto di impugnazione con i quali è stato negato al ricorrente il riconoscimento del punteggio previsto dalla Tabella A/6 allegata all'O.M. n. 60/2020 appaiono, di poi ed in ogni caso, illegittimi in quanto adottati dall'U.S.R. Piemonte – Ambito Territoriale di Torino con manifesta irragionevolezza, in modo arbitrario ed illogico oltre che ingiusto nonché in spregio ai più elementari principi della parità di trattamento e del legittimo affidamento.

*L'U.S.R. Piemonte, Ambito Territoriale di Torino, **unico a livello regionale e nazionale**, ha adottato la Circolare n. 1986/2021 con la quale, come detto, ha imposto in modo illogico, arbitrario ed irragionevole oltre che ingiusto ai Dirigenti Scolastici di valutare i docenti I.T.P. che fossero stati immessi con riserva in maniera disforme rispetto a tutti gli altri lavoratori che, al pari del ricorrente, avessero stipulato un valido contratto di lavoro a termine prestando il conseguente servizio.*

Ma non solo.

*Con i provvedimenti adottati dall'U.S.R. Piemonte – Ambito Territoriale di Torino in modo illogico oltre che arbitrario ed ingiusto, viene ad essere negato al ricorrente il diritto al punteggio per il servizio prestato negli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 in qualità di **lavoratore subordinato** presso Istituti Scolastici statali e ciò determina una palese discriminazione in capo al Prof. CASILE anche rispetto a coloro che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 15 dell'O.M. n. 60/2020, avevano prestato servizi con “contratti atipici” e, quindi, in qualità di collaboratori a progetto (privi del vincolo di subordinazione) nonché a coloro che avevano prestato servizio nelle scuole paritarie.*

A ciò si aggiunga che l'U.S.R. del Piemonte – Ambito Territoriale di Torino è stato l'unico a livello regionale e nazionale a diramare la Circolare n. 1986 del 23.02.2021 e ad adottare provvedimenti di rettifica e aggiornamenti della graduatoria attraverso i quali ha decurtato agli I.T.P. i servizi prestati a seguito dell'immissione con riserva in II fascia, con la conseguenza che il ricorrente risulta, altresì, discriminato rispetto ai docenti I.T.P. che risultano inseriti nelle altre Province piemontesi e nel resto d'Italia che non hanno visto rettificare il proprio punteggio e lo conserveranno integro anche nei prossimi aggiornamenti delle graduatorie.

*Il ricorrente intende evidenziare come un ulteriore profilo di discriminazione si debba ravvisare all'interno dello stesso Ambito provinciale in quanto **non tutti i Dirigenti Scolastici di Torino e Città***

Metropolitana hanno applicato la Circolare in discussione e, pertanto, in assenza di segnalazione all'U.S.R., vi sono I.T.P. che, pur essendo stati immessi con riserva in II fascia ed avendo sottoscritto contratti di lavoro esattamente identici, hanno mantenuto integro il proprio punteggio e, per tale ragione, ora occupano posizioni superiori rispetto alla sua e potranno anche in sede di futuri aggiornamenti mantenere la posizione di privilegio.

I provvedimenti impugnati hanno, peraltro, posto sullo stesso piano tutti gli I.T.P. che avevano stipulato negli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20 contratti a termine presso istituti scolastici di Torino e Città Metropolitana in quanto inseriti con riserva nella II fascia senza neppure tenere in debita considerazione le tempistiche con le quali erano stati sottoscritti i contratti e depositate le sentenze sfavorevoli.

Ove tale circostanza fosse stata adeguatamente valutata, l'Amministrazione si sarebbe avveduta del fatto che il Prof. CASILE negli anni in discussione aveva sottoscritto i propri contratti in forza della sentenza del T.A.R. Lazio a lui favorevole, sentenza che è stata annullata dal Consiglio di Stato solo in epoca successiva rispetto alla naturale scadenza di entrambi i contratti di lavoro a termine. La sentenza del Consiglio di Stato è stata, peraltro, impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione ed il giudizio è tuttora pendente.

I contratti in discussione, come provato documentalmente, neppure riportavano una clausola risolutiva espressa che, in ogni caso, non avrebbe trovato applicazione in quanto e come detto la pronuncia sfavorevole del Consiglio di Stato è successiva rispetto alla naturale scadenza dei contratti medesimi.

4) Istanza cautelare.

Nel caso di specie la sussistenza del presupposto del *fumus boni iuris* appare evidente, atteso che i provvedimenti impugnati sono stati adottati in palese violazione di norme di fonte primaria e secondaria nonché in violazione dei principi di ragionevolezza, logicità, parità di trattamento e legittimo affidamento.

A ciò si aggiunga che la violazione delle previsioni normative in discussione da parte dell'Amministrazione e comunque il comportamento da quest'ultima tenuto ha arrecato e tuttora arreca in capo al ricorrente un grave danno poiché lo stesso risulta collocato nella G.P.S. approvata con le note n.ri 9498 del 09.08.2021 e n. 10242 del 20.08.2021 in posizione inferiore rispetto a quella cui avrebbe avuto diritto ove non fossero stati arbitrariamente ed illegittimamente decurtati o non considerati il punteggio ed il servizio effettivamente prestato.

La Sua inesatta collocazione nelle classi di concorso A021, A045, A047 e B016 così come la sua esclusione dalla classe di concorso ADSS ha comportato l'impossibilità di essere convocato per l'assegnazione delle supplenze

*dal Ministero dell'Istruzione nel mese di settembre 2021 nelle predette classi di concorso nonché la perdita della priorità acquisita per le nomine sul sostegno, tant'è che risulta **allo stato privo di occupazione**.*

Si chiede pertanto che il T.A.R. adito sospenda l'efficacia dei provvedimenti impugnati, disponendo altresì che l'Amministrazione ripristini, in via interinale e nelle more del giudizio, la precedente posizione del ricorrente nelle G.P.S., nonché ogni ulteriore misura cautelare idonea ad assicurare gli interessi del ricorrente.

P.Q.M.

si chiede che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, previa adozione d'idonea misura cautelare, nei termini indicati nel ricorso, accolga il presente ricorso e per l'effetto annulli i provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe, con ogni conseguenziale statuzione di legge.

Con vittoria di spese di giudizio e distrazione delle stesse, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore dei legali domiciliatari.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6bis, del d.p.r. 115/2002 e s.m.i. si dichiara che il contributo unificato per il presente ricorso è dovuto in misura fissa pari ad Euro 325,00 (trattandosi di ricorso in materia di pubblico impiego) e che nell'anno 2020 il reddito del ricorrente, compreso quello dei familiari conviventi ex art. 76 D.P.R. n. 115/2002, non è superiore ad Euro 34.481,46 come da autocertificazione della situazione reddituale che verrà allegata all'atto del deposito del ricorso. Il presente ricorso è, pertanto, esente dal versamento del relativo contributo.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

1) Decreto rettifica 20.07.2021, prot. n. 8782. **1bis)** Provvedimento Dirigente Scolastico Liceo Cavour 21.07.2021. **2)** Nota Ministero dell'Istruzione n. 10242/2021. **3)** Nota Ministero dell'Istruzione n. 9498/2021. **4)** Circolare U.S.R. Piemonte – Ambito di Torino n. 1986 del 23.02.2021. **5)** Nota M.I.U.R. n. 35937 del 17.08.2017. **5bis)** Nota Avvocatura dello Stato n. 396352 del 12.08.2017. **6)** Nota M.I.U.R. – U.S.R. Marche – n. 16723 del 27.09.2017. **7)** Contratto A/S 2017/18. **8)** Sentenza T.A.R. Lazio n. 10809/2017. **9)** Contratti AS/SS 2018/19, 2019/20, 2020/21. **10)** Sentenza Consiglio di Stato n. 5240/2019. **11)** Estratto D.L. n. 22/2020. **12)** O.M. n. 60/2020 con allegato A/6. **12)** Sentenza Consiglio di Stato n. 5240/2019. **13)** Proposta di rettifica. **14)** Osservazioni. **15)** Nota M.I.U.R. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 37856/2018. **16)** Nota M.I.U.R. – U.S.R.

Piemonte – Ambito Territoriale di Torino n. 6474/2018. 17) Nota M.I. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 26841/2020. 18) Nota M.I. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 25089/2021. 19) Nota M.I. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 1588/2020. 20) Nota M.I. – U.S.R. Piemonte – Ambito Territoriale di Torino n. 11661/2020.

Torino, lì 04 ottobre 2021

Avv. Luca ANGELERI

Avv. Nicola PERETTI

Avv. Elisabetta MUNARON” (doc. 1);

- che il predetto ricorso veniva depositato dinanzi al TAR Piemonte in data 03.11.2021, rubricato con il numero di Ruolo Generale 909/2021 ed assegnato alla sezione II che fissava l’udienza di discussione in merito all’istanza di sospensione per il giorno 17.11.2021;

- che in data 12.11.2021 il Ministero dell’Istruzione si costituiva nel giudizio amministrativo depositando la memoria di costituzione che si riporta integralmente di seguito:

“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Sezione II – Ricorso n. 909/21

Camera di consiglio del 17 novembre 2021

MEMORIA PER IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino (C.F. 80101970012; PEC ads.to@mailcert.avvocaturastato.it; fax: 011/5612194), domiciliataria in Via Arsenale n. 21, - resistente –

CONTRO

CASILE Andrea, rappresentato e difeso dagli Avv. Nicola Peretti, Luca Angelieri ed Elisabetta Munaron, - ricorrente –

*** * ***

Con la presente memoria l’esponente Avvocatura dello Stato, già costituita in giudizio nell’interesse delle Amministrazioni in epigrafe, eccepisce in via preliminare il difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale Amministrativo Regionale in favore del Giudice Ordinario territorialmente competente alla luce delle considerazioni che seguono.

In tema di inserimento nelle cc.dd. GPS, codesto stesso Tribunale ha già avuto modo di reiteratamente affermare che, “Come già precisato da questo Tribunale nella sentenza n. 130 del 10.02.2021, con considerazioni che risultano tutt’ora condivisibili, “secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 11/2011 – reso prevalentemente in materia di selezioni per la formazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ma estensibile anche alla fattispecie in esame per l’evidente analogia di caratteri – la “giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per l’assunzione, contemplata dal d.lgs. n.165 del 2001, art. 63, comma 4, deve essere limitata quindi a quelle procedure che iniziano con l’emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i “vincitori”, rappresenta l’atto terminale del procedimento”. In tale ambito non rientra l’inserimento e la collocazione degli aspiranti in graduatoria, poiché “l’assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell’atto di approvazione, colloca l’ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all’inserimento e alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto soltanto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l’eventuale assunzione”. 11. Anche nel caso di specie le Graduatorie provinciali delle supplenze non costituiscono l’esito finale di un concorso per l’assunzione del personale docente, né di una valutazione comparativa che metta a confronto i candidati, di cui l’amministrazione è chiamata ad apprezzare discrezionalmente le competenze professionali. Al contrario, alla formazione di dette graduatorie si perviene tramite una procedura in cui non vi sono posti messi da coprire, non sono previste prove e la valutazione dei titoli non ha carattere tale da comportare una comparazione meritocratica, bensì si atteggia come “graduazione meccanica”, ricognitiva del possesso di alcuni essenziali requisiti e la conseguenziale attribuzione del punteggio (cfr. TAR Piemonte, Sez. II, 5.08.2016, 1110; cfr. anche TAR Lombardia, N. 00751/2021 REG.RIC. Brescia, I, 23.11.2020 n. 816; TAR Puglia, Bari, Sez. I, 21.11.2020, n. 1480, TAR L’Aquila). Gli aspiranti, infatti, sono inseriti de plano in dette Graduatorie sulla base delle dichiarazioni circa il possesso dei titoli indicati negli allegati contraddistinti con lettera “A” dell’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020, il cui punteggio è automaticamente computato dal sistema informatico secondo i criteri fissati dalle Tabelle ivi riportate, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati. Di conseguenza, trattandosi di atti che esulano da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l’assunzione e non potendo ascrivere ad altre categorie di attività autoritativa, gli stessi “non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la

capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c.” (cfr. Cass. Civ. SS.UU., 13.02.2008, n. 3399; Adunanza Plenaria n. 11/2011)”. 10. Sulla scorta di questi principi è stata esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo in una fattispecie analoga a quella sub iudice, in cui è stato ribadito che per l'inserimento nelle GPS “non è previsto alcun bando di concorso, né procedura selettiva, né valutazione degli aspiranti, in quanto i requisiti di ammissione sono predeterminati dall'anzidetta O.M 60/2020, con la conseguenza che “la posizione soggettiva dell'aspirante non si configura alla stregua di un interesse legittimo bensì di un diritto soggettivo all'inserimento nella graduatoria, all'esito di una operazione di mero acclaramento con riguardo ai titoli posseduti e dichiarati dal candidato medesimo” (cfr. Consiglio di Stato sez. VI , 7/09/2021, n. 6349). 14. Dunque, l'esclusione della ricorrente dalle graduatorie provinciali per le supplenze si è basata sul mero riscontro negativo del possesso dei titoli richiesti dalla disciplina di settore, in relazione a reclutamento basato su una graduatoria formata in base a criteri fissi e prestabiliti, senza esercizio di poteri valutativi discrezionali” (cfr. TAR Puglia, Bari, Sez. I, 30.09.2021, n. 1407). Ne consegue che gli atti ad esse relative – tra cui i disposti depennamenti e/o esclusioni dai citati elenchi aggiuntivi – “non essendo ascrivibili ad altre categorie di attività autoritativa, si ritiene non possano che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore del lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario (Tar Milano, sez. III, 2403 del 9/12/ 2020, Tar Milano, sez. III, 2413 del 9/12/ 2020; Tar Milano, sez. III, 2405 del 9/12/ 2020; Tar Milano, sez. III, 2408 del 9/12/ 2020; Tar Milano, sez. III, 2511 del 16/12/ 2020; Tar Milano, sez. III, 2607 del 28/12/ 2020; Consiglio di Stato, ad. plen. 12 luglio 2011, n. 11; T.A.R. Piemonte, sez. II, 5 agosto 2016, n.1110; T.A.R. Sicilia Catania, 21 novembre 2014, n. 3057; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 4 giugno 2014, n. 575, T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 6 marzo 2013, n. 474; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 27 marzo 2006, n. 719)” (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 24.09.2021, n. 2023). 11. Alla luce di quanto sopra, pertanto, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia relativa a diritti per i quali è competente il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro (...)” (così, ex multis, TAR per il Piemonte, sezione II, sentenza n. 958/2021). Alla luce di quanto sopra, si chiede che sia pronunciata sentenza di inammissibilità dell'avversario ricorso per difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Amministrativo.

* * *

Nel merito, l'esponente Avvocatura si oppone all'accoglimento dell'avversaria istanza cautelare per insussistenza, in primo luogo, del requisito del fumus boni iuris, essendo anzi l'avversario ricorso infondato per le ragioni di seguito illustrate. Pare preliminarmente opportuno ricostruire il contesto nel quale si colloca la questione relativa alla gestione delle posizioni in GPS e in GI dei docenti ITP, ripercorrendo le note ministeriali e le circolari emesse dall'Amministrazione per fornire alle Scuole le indicazioni necessarie per dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali inerenti alla posizione degli ITP stessi. In particolare, a sostegno del proposto ricorso, controparte ha richiamato, in primo luogo, la nota dell'allora MIUR n. 35937/2017, con cui gli Uffici scolastici sono stati invitati a conformarsi, nei giudizi allora pendenti, alla sentenza del TAR Lazio n. 9234/2017. Tale sentenza, tuttavia, è stata riformata dalla successiva pronuncia del Consiglio di Stato n. 4503/2018 (e dalla sentenza "gemella" n. 4507/2018), emessa a seguito dell'appello proposto dal MIUR. Ebbene, controparte assimila alla citata nota n. 35937/2017 le successive note del Ministero nn. 37856/2018 e 38905/2019 con cui invece, a differenza di quanto ex adverso prospettato, sono state illustrate le "nuove indicazioni operative circa la gestione degli esiti del contenzioso seriale concernente l'aggiornamento delle graduatorie d'istituto, promosso dagli insegnanti tecnico-pratici ai fini dell'inserimento nella II fascia delle graduatorie d'istituto", emesse proprio sulla base del nuovo orientamento espresso dalle citate pronunce del Consiglio di Stato. In buona sostanza, la nota n. 35937/2017, richiamata dai ricorrenti, esortava ad un inserimento quasi generalizzato degli ITP in II fascia (in ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 9234/17), mentre - con la più recente nota MIUR n. 37856/2018, e quelle successive - le Istituzioni scolastiche sono state esplicitamente invitate a tener conto dell'intervenuta riforma di detta pronuncia da parte del Consiglio di Stato che, con le suindicate sentenze, ha definitivamente stabilito che l'inserimento nella II fascia delle GI può avvenire solo in presenza dell'abilitazione o di un provvedimento giurisdizionale definitivo (non appellato o passato in giudicato) sfavorevole all'Amministrazione. In tale contesto, l'Ambito territoriale di Torino ha provveduto, negli anni 2018, 2019, 2020 e, da ultimo, 2021, all'emanazione di note esplicative volte a dare necessaria attuazione a quanto esplicitato dal Consiglio di Stato. Alla luce di quanto sopra, va quindi ribadito che, negli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, con le note n. 37856/2018 e n. 38905/2019 (di contenuto pressoché identico) è stato previsto un "nuovo trattamento" degli ITP, rispetto a quello loro riservato nell'anno 2017, che tenesse in particolare conto delle "recenti sentenze n. 4503 e 4507 del 2018, con

le quali il Consiglio di Stato ha affermato che «non può ritenersi che il diploma I.T.P abbia valore abilitante» e «non sussistono, pertanto i presupposti giuridici [...] perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all'iscrizione nelle seconde fasce nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia». Conseguentemente, dovrà in primo luogo essere disposta l'esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie di istituto dei soli insegnanti tecnico pratici destinatari di tali sentenze o di altre analoghe, che erano stati inseriti in II fascia con riserva, per il venir meno dei requisiti presupposti. (...). L'inserimento in seconda fascia dovrà avvenire con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive". Infine, solo "nei casi di decisioni giudiziali non più impugnabili (sentenze passate in giudicato) si dovrà ovviamente confermare l'inserimento in II fascia delle G.I. pleno iure". Nella nota n. 38905/2019 è stato peraltro esplicitato che "nelle fattispecie ancora sub iudice si richiede a codesti Uffici di resistere sempre in giudizio, sulla base dell'interpretazione che il Consiglio di Stato dà con le sentenze n. 4503 e 4507 del 2018, della legislazione vigente in tema di abilitazione all'insegnamento, oggetto peraltro delle memorie difensive trasmesse a supporto di codesti UU.SS.RR.". Infine, con la nota n. 26841/20, è stato chiarito che "Permangono tuttora, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa, soggetti che, privi di abilitazione, sono inseriti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto. All'atto della sentenza di merito, che accerta l'assenza del valore di abilitazione del titolo posseduto, gli Uffici procederanno all'esclusione dalle predette fasce e alla ricollocazione del soggetto, ove ovviamente in possesso del relativo titolo di studio, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI, secondo modalità che saranno successivamente rese note. L'efficacia dell'inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell'inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia secondo quanto previsto dall'O.M. n. 60/2020, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'aspirante. In ogni caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l'aspirante sia chiamato in dipendenza dell'inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d'istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all'Amministrazione". Ciò detto, quanto al primo motivo di ricorso ex adverso formulato, con il quale controparte si lamenta dell'illegittimità della disposta decurtazione del punteggio, l'esponente Avvocatura rileva come, al contrario, detta conseguenza derivi direttamente dall'illegittimità della collocazione in II fascia dei docenti ITP, affermata nelle sentenze di cui si è detto. Del resto, se l'Autorità giudiziaria avesse ritenuto

di consentire ugualmente la maturazione del punteggio, pur in presenza dell'illegittima collocazione in II fascia, essa lo avrebbe dichiarato e disposto in maniera esplicita. Ed invece, anche nei recenti ricorsi promossi da alcuni ITP avverso le nuove GPS (O.M. 60/2020) - ove è stata espressamente sollevata dai ricorrenti la questione dei 36 mesi di attività pratica e la loro presunta efficacia abilitante - il TAR per il Lazio si è pronunciato in senso sfavorevole ai ricorrenti, proprio richiamando le sentenze nn. 4503/18 e 4507/18 del Consiglio di Stato di cui si è detto (TAR Lazio, sent. n. 10708/2020; sent. n. 12684/2020). È inoltre appena il caso di rilevare (e ciò, peraltro, anche a maggior riprova della fondatezza della superiore eccezione di difetto di giurisdizione) come anche il Tribunale di Torino, sezione lavoro, in fattispecie del tutto analoghe alla presente (in cui era stato parimenti impugnato da parte di un docente ITP il decreto di decurtazione del punteggio assunto dall'istituzione scolastica) ha avuto modo di affermare che "la domanda del ricorrente è infondata a causa della mancanza di una norma di legge che riconosca il diritto ad essere inserito nella II fascia delle graduatorie d'istituto e quindi a permanervi; la circostanza che l'amministrazione nell'esercizio di poteri discrezionali abbia deciso di inserire il ricorrente nella II fascia, in vista di un ordinato avvio dell'anno scolastico 2017/18, considerato che il predetto aveva già instaurato un procedimento avanti il giudice amministrativo per il riconoscimento del relativo diritto, non consente di ritenerlo titolare del diritto di permanere nella II fascia fino al passaggio in giudicato della sentenza che definirà quel giudizio; la decisione assunta dall'amministrazione di inserire con riserva il docente in II fascia (..) è frutto di una valutazione discrezionale inidonea in quanto tale a far sorgere in capo al ricorrente un diritto soggettivo perfetto, rimane nella facoltà dell'amministrazione, nell'esercizio del proprio potere di autorganizzazione, procedere a nuove valutazioni per il successivo anno scolastico mediante atti ed attività che non possono essere oggetto di sindacato da parte del giudice ordinario in assenza di norme di legge che riconoscano l'esistenza di quel diritto che si assume violato dall'azione amministrativa" (così, ex plurimis, ordinanza Tribunale di Torino del 28 luglio 2021, resa nel proc.to RGL n. 3293/2021). Destituite di fondamento sono anche le avversarie doglianze relative all'asserita violazione del principio dell'affidamento e di quello della buona fede, non essendo dato comprendere come un docente che abbia proposto un ricorso debba poi fare affidamento sul fatto che, successivamente, non sarà data dall'Amministrazione esecuzione al disposto eventualmente a lui sfavorevole emesso dal Giudice a seguito dell'esito definitivo del ricorso stesso. Trattandosi, infatti, di nuova graduatoria, il Liceo Cavour ha correttamente riesaminato la posizione di tutti i docenti alla luce dei nuovi arresti giurisprudenziali, emanando in data 11 giugno

2021 il decreto n. 5058/2021 nel quale ha dato atto dell'intervenute sentenza n. 5240/2019 del Consiglio di Stato, della quale il docente Casile non poteva non essere a conoscenza. Privo di fondamento, del resto, è anche l'avversario assunto relativo ad una presunta violazione del principio di uguaglianza, anche in considerazione del fatto che "l'Ambito Territoriale di Torino è stato l'unico a livello regionale e nazionale a diramare la Circolare n. 1986 del 23.02.2021 e ad adottare provvedimenti di rettifica e aggiornamenti di graduatoria attraverso i quali ha decurtato agli I.T.P. i servizi prestati a seguito dell'immissione con riserva in II fascia, con la conseguenza che il ricorrente risulta, altresì, discriminato rispetto ai docenti I.T.P. che risultano inseriti nelle altre Province piemontesi e nel resto d'Italia che non hanno visto rettificare il proprio punteggio e lo conserveranno integro anche nei prossimi aggiornamenti delle graduatorie". Fermo restando che è tutta da dimostrare la presunta condotta omissiva, allegata da controparte, di altri Ambiti territoriali (che non avrebbero ancora dato esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli ai docenti), è appena il caso di rilevare che la rigorosa ottemperanza ai provvedimenti di cui si è detto è indispensabile e doverosa non solo al fine di dare esecuzione al disposto del Giudice, ormai chiaro e cristallino, ma anche e soprattutto per evitare disparità di trattamento tra gli stessi ITP ricorrenti e anche nei confronti degli ITP di III fascia che non hanno mai proposto ricorso o che sono stati "scavalcati" dagli ITP ricorrenti, così perdendo la nomina, anche per più anni scolastici, a vantaggio di questi ultimi.

* *

Le considerazioni tutte che precedono rendono evidente la totale insussistenza, nella fattispecie, del requisito del *fumus boni iuris*. Peraltro, a prescindere da quanto sopra, la preliminare istanza cautelare non potrebbe comunque trovare accoglimento perché nella fattispecie, a ben vedere, non è affatto riscontrabile alcun danno grave ed irreparabile, essendo, quindi, anche il requisito del *periculum in mora* totalmente insussistente. Manca, infatti, la prova dell'irreparabilità del danno, ex art. 55 c.p.a.: il danno da mancato inserimento nella graduatoria lamentato dal ricorrente ben potrebbe, infatti, essere oggetto di risarcimento con gli ordinari rimedi giudiziari sia in termini di progressione economica e di carriera, sia come risarcimento per equivalente. Sul punto, è inoltre doveroso richiamare il principio della c.d. bilateralità del *periculum* (ex multis, Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 1501/2018), ovvero la valutazione in sede cautelare non solo del danno paventato dal ricorrente, ma anche delle posizioni dell'Amministrazione e dei controinteressati. In un doveroso e corretto bilanciamento di interessi, è, infatti, evidentemente prevalente, rispetto all'interesse del singolo alla conservazione del punteggio asseritamente spettante, il

superiore interesse pubblico collettivo alla giusta formazione delle graduatorie, secondo le modalità indicate dalla normativa primaria e in ottemperanza alle intervenute pronunce giurisprudenziali. D'altra parte, non v'è chi non veda il grave nocumento che subirebbe, invece, l'Amministrazione nell'essere obbligata a mantenere in graduatoria soggetti come il ricorrente, con grave pregiudizio per coloro che, a causa del riconoscimento di un punteggio non spettante, continuerebbero a vedersi ingiustamente scavalcati.

** * **

Tanto premesso, l'esponente Advocatura dello Stato, nell'interesse dell'epigrafato Ministero, insta per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

“In via principale, dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario territorialmente competente. In subordine, respingersi l'avversario ricorso perché infondato, anche con riferimento all'istanza cautelare ex adverso formulata. Vinte le spese”.

** * **

Si depositano i seguenti documenti:

- 1. Nota MIUR n. 35937_2017 - 2. Nota MIUR 37856_2018 - 3. Nota MIUR 38905_2019 - 4. Nota MIUR n. 26841_2020 - 5. Nota AT Torino n. 1986 del 23-02-2021 - 6. Nota MI n. 25089 del 6.8.2021 - 7. Sentenza CDS n. 4503_2018 - RG 8142_2017 - 8. Ordinanza Tar Piemonte n. 12/2019 pubblicata l'11.1.2019 – RG 956/2018 - 9. Sentenza Tar Piemonte n. 538/2021 pubblicata il 26.5.2021 – RG 360/2021 - 10. Sentenza Tar Lazio n. 10809_2017 – RG 7915_2017. 11. Sentenza Consiglio di Stato n. 5240_2019 – RG 3008_2018. 12. Decreto Liceo Cavour prot. 5058_2021 dell'11.6.2021. 13. Decreto AT di Torino n. 8782 del 20.7.2021. 14. Decreto Liceo Cavour prot. n. 6445 del 21.7.2021. 15. Certificato del casellario giudiziale docente Casile Andrea. 16. Decreto Liceo Cavour prot. 10596 del 4.11.2021. 17. Ordinanza di rigetto del 28.7.2021 – RG 3293_2021 Tribunale Torino sezione lavoro. 18. Relazione Comitato Docenti di III fascia scavalcati. 19. Sentenza Tar Lazio n. 10708_2020 - RG 7429_2017 - 20. Sentenza TAR Lazio n. 12684_2020 - RG 7874_2020 - 21. Sentenza CDS n. 6102_2021 RG 6624_2018 a sfavore docente 22. Sentenza CDS n. 3652/2021 – RG 6707_2018 – 23. Sentenza CDS n. 5980_2021 RG 4590_2019. 24. Sentenza CDS n. 5983_2021 RG 5574_2019. 25. Sentenza CDS n.

6404_2021 RG 4829_2018 e 5186_2018. 26. Sentenza CDS n. 6644_2021 RG 7971_2020. 27. Parere
Avvocatura di Bari. 28 Ordinanza cautelare CDSD n. 2740_2020 – RG 8239_2018

Torino, 12 novembre 2021.

Nicola PARRI *Avvocato dello Stato*” (**doc. 2**);

- che i controinteressati non si costituivano in giudizio;
- che all’udienza tenutasi in data 17.11.2021 il Collegio, preso atto delle istanze di passaggio in decisione senza discussione orale depositate dalle parti, tratteneva la causa in decisione, riservandosi la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 C.P.A.;
- che con sentenza n. 01057/2021 depositata in data 23.11.2021 il TAR Piemonte precisato che “secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 11/2011 – reso prevalentemente in materia di selezioni per la formazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ma estensibile anche alla fattispecie in esame per l’evidente analogia di caratteri – la “giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per l’assunzione, contemplata dal d.lgs. n.165 del 2001, art. 63, comma 4, deve essere limitata quindi a quelle procedure che iniziano con l’emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i “vincitori”, rappresenta l’atto terminale del procedimento”. In tale ambito non rientra l’inserimento e la collocazione degli aspiranti in graduatoria, poiché “l’assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell’atto di approvazione, colloca l’ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all’inserimento e alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto soltanto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l’eventuale assunzione” e che “anche nel caso di specie le Graduatorie provinciali delle supplenze non costituiscono l’esito finale di un concorso per l’assunzione del personale docente, né di una valutazione comparativa che metta a confronto i candidati, di cui l’amministrazione è chiamata ad apprezzare discrezionalmente le competenze professionali. Al contrario, alla formazione di dette graduatorie si perviene tramite una procedura in cui non vi sono posti messi da coprire, non sono previste prove e la valutazione dei titoli non ha carattere tale da comportare una comparazione meritocratica, bensì si atteggia come “graduazione meccanica”, ricognitiva del possesso di alcuni essenziali requisiti e la conseguenziale attribuzione del punteggio (cfr. TAR Piemonte, Sez. II, 5.08.2016, 1110; cfr. anche TAR Lombardia, Brescia, I, 23.11.2020 n. 816; TAR

Puglia, Bari, Sez. I, 21.11.2020, n. 1480, TAR L'Aquila). Gli aspiranti, infatti, sono inseriti de plano in dette Graduatorie sulla base delle dichiarazioni circa il possesso dei titoli indicati negli allegati contraddistinti con lettera "A" dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020, il cui punteggio è automaticamente computato dal sistema informatico secondo i criteri fissati dalle Tabelle ivi riportate, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati. Di conseguenza, trattandosi di atti che esulano da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione e non potendo ascrivere ad altre categorie di attività autoritativa, gli stessi "non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c." (cfr. Cass. Civ. SS.UU., 13.02.2008, n. 3399; Adunanza Plenaria n. 11/2011)" (cfr., analogamente TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 24.09.2021, n. 2023)" dichiarava inammissibile il ricorso proposto da CASILE Andrea per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario dinanzi al quale la causa avrebbe potuto essere riassunta nei termini di cui all'art. 11 C.P.A. (**doc. 3**);

- che avverso la predetta sentenza, ritualmente notificata all'Amministrazione ed ai controinteressati, non è stata proposta impugnazione;

- che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "nel regime della translatio iudicii (...), qualora un giudice abbia declinato la propria giurisdizione, l'atto che determina la prosecuzione del giudizio va diversamente regolato a seconda che debba essere proposto davanti ad un giudice la cui giurisdizione abbia o meno le medesime caratteristiche della prima. Pertanto, ove si passi da un giudizio di tipo prevalentemente impugnatorio ad un giudizio esclusivamente di cognizione sul rapporto, o viceversa, l'atto di prosecuzione deve avere la forma di una **riproposizione** della domanda, stante il necessario adattamento del petitum; qualora, invece, il giudizio prosegua verso un giudizio con le medesime caratteristiche, l'atto di prosecuzione assume la forma di un atto di riassunzione, regolato dall'[art. 125-bis](#) disp. att. c.p.c."⁵;

Tutto ciò premesso parte ricorrente intende, nei termini di cui all'art. 11 C.P.A., riproporre dinanzi al giudice del lavoro territorialmente competente il giudizio già proposto avanti il TAR Piemonte (R.G. n. 909/2021), necessariamente adattando il contenuto e le domande previamente svolte con il ricorso amministrativo al rito di cui agli artt. 414 e ss. c.p.c.: a tal fine verranno, quindi, elaborati articoli di prova da sottoporre ai testimoni ed

⁵ Ex multis Cass. Civ., SS.UU., 21.04.2011, n. 9130; Cass. Civ., SS.UU., 13.09.2017, n. 21196.

operata una emendatio delle domande precedentemente formulate.

In fatto.

- 1) CASILE nell'anno 2017 proponeva avanti il T.A.R. Lazio ricorso per l'annullamento dell'art. 2 del D.M. n. 374 del 01.06.2017, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/2020, nella parte in cui consentiva l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto unicamente a coloro che fossero in possesso di abilitazione o di idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitativi o in possesso di uno degli specifici titoli di abilitazione indicati dalla legge, con esclusione, quindi, della posizione degli I.T.P. che si erano trovati nell'impossibilità di conseguire un qualsivoglia titolo abilitativo.*
- 2) A fronte della prima pronuncia resa dal T.A.R. Lazio (n. 9234/2017) con la quale veniva accolto il ricorso degli I.T.P., l'Avvocatura dello Stato con propria nota 35612 del 14.08.2017 comunicava al Ministero dell'Istruzione di ritenere la pronuncia in discussione non censurabile e di condividere la scelta dell'Amministrazione di inserire con riserva nella II fascia delle graduatorie di Istituto tutti i docenti che avessero proposto ricorso e fossero ancora in attesa di una pronuncia giudiziale (**doc. 4 – già docc. 5 e 5bis fascicolo TAR**).*
- 3) Tanto appreso vari Uffici Scolastici Regionali precisavano che l'inserimento dei docenti in II fascia avrebbe comportato in capo agli stessi il riconoscimento di tutte le utilità giuridiche ed economiche ad esso connesse e, pertanto, laddove avessero stipulato un contratto di supplenza, lo stesso sarebbe stato produttivo di ogni effetto economico e giuridico, ivi compreso il riconoscimento del punteggio per il servizio prestato sulla specifica classe di concorso o su posto di sostegno (**doc. 4 – già doc. 6 fascicolo TAR**).*
- 4) L'attuale ricorrente, in attesa della pronuncia e sulla base delle indicazioni fornite dall'Avvocatura dello Stato e dal Ministero dell'Istruzione, chiedeva ed otteneva l'inserimento con riserva per l'anno scolastico 2017 nella II fascia della graduatoria di istituto e di circolo per le classi di concorso A021 (geografia), A045 (scienze economico-aziendali), A047 (scienze matematiche applicate) B016 (laboratori di scienze e tecnologie informatiche).*
- 5) CASILE sottoscriveva, quindi, con il Ministero dell'Istruzione il contratto a termine per il periodo 25.09.2017-30.06.2018 presso l'I.I.S. Russel Moro di Torino per un posto di sostegno (**doc. 4 – già doc. 7 fascicolo TAR**).*

- 6) L'attuale ricorrente prestava il proprio servizio per l'intera durata contrattualmente prevista, svolgendo un servizio equivalente a quello svolto dai colleghi assunti da II fascia senza riserva.
- 7) In data 30.10.2017 il T.A.R. Lazio con sentenza n. 10809 accoglieva il suo ricorso confermando la legittimità dell'inserimento con riserva nella II fascia (**doc. 4 – già doc. 8 fascicolo TAR**).
- 8) Medio tempore impugnata dall'Amministrazione la pronuncia del TAR Lazio n. 10809/2017 ed in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato ed ancora inserito in tale fascia delle graduatorie di istituto, nell'anno scolastico 2018/19 il ricorrente sottoscriveva un nuovo contratto a termine per il periodo 01.10.2018-30.06.2019 presso l'I.I.S. Russel Moro di Torino per uno posto di sostegno prestando la propria attività lavorativa regolarmente per l'intera durata del rapporto contrattuale e svolgendo un servizio equivalente a quello dai colleghi assunti a tempo determinato da II fascia senza riserva (**doc. 4 – già doc. 9 fascicolo TAR**).
- 9) Solo in data 24.07.2019 il Consiglio di Stato con sentenza n. 5240, in accoglimento dell'appello proposto dal Ministero, riformava la sentenza di primo grado e respingeva il ricorso del Prof. CASILE (**doc. 4 – già doc. 10 fascicolo TAR**). Avverso tale sentenza l'attuale ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione ed il giudizio è tuttora pendente (R.G. n. 9286/2020).
- 10) CASILE, depennato dalla II fascia delle graduatorie di istituto ed inserito nella III, nell'anno scolastico 2019/20 sottoscriveva un ulteriore contratto a termine fino al 30.06.2020 presso l'I.I.S. Russel Moro di Torino per un posto di sostegno prestando la propria attività lavorativa regolarmente per l'intera durata del rapporto contrattuale (**doc. 4- già doc. 9 fascicolo TAR**).
- 11) A seguito dell'introduzione del D.L. n. 22 dell'08.04.2020 (convertito con L. n. 41 del 06.07.2020) e dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10.07.2020 con i quali veniva disciplinato per la prima volta per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 l'istituto delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze (di seguito G.P.S.), il ricorrente nell'anno scolastico 2020/2021 presentava regolare domanda al fine di essere inserito nella II fascia della Graduatoria Provinciale di Torino per le seguenti classi di concorso: A021 (geografia), A045 (scienze economico-aziendali), A047 (scienze matematiche applicate) B016 (laboratori di scienze e tecnologie informatiche) e ADSS (sostegno II grado) (**doc. 4 – già docc. 11 e 12 fascicolo TAR**).
- 12) L'attuale ricorrente nella propria domanda indicava tra i servizi prestati anche quelli relativi agli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 in cui aveva svolto l'attività lavorativa per l'intera durata del rapporto.

13) Il sistema informatico gestito dal Ministero dell'Istruzione sulla base dei dati inseriti da CASILE ed in ossequio a quanto disposto dall'art. 8, comma IV, dell'O.M. n. 60/2020, Gli assegnava, per i servizi prestati negli anni scolastici 2017/18 e 2018/19, 24 punti con la conseguenza che all'attuale ricorrente venivano riconosciuti i seguenti punteggi:

- nella classe di concorso A021 il punteggio di 74,50;
- nella classe di concorso A045 il punteggio di 74,50;
- nella classe di concorso A047 il punteggio di 74,50;
- nella classe di concorso B016 il punteggio di 78,50;
- nella classe di concorso ADSS il punteggio di 58,50.

14) Nell'anno scolastico 2020/21 il Prof. CASILE sottoscriveva, quindi, un contratto a termine fino al 30.06.2021 presso il Liceo Classico Cavour di Torino per un posto di sostegno (doc. 4 – già doc. 9 fascicolo TAR).

15) Ad anno scolastico inoltrato l'U.S.R. Piemonte – Ambito Territoriale di Torino, unico a livello regionale e nazionale, pubblicava sul proprio sito, in assenza di qualsivoglia indicazione da parte del Ministero dell'Istruzione, la Circolare n. 1986 del 23.02.2021 con la quale invitava i Dirigenti Scolastici delle Istituzioni di ogni ordine e grado di Torino e Città Metropolitana che avrebbero dovuto validare i punteggi dei docenti I.T.P., a considerare “in presenza di una sentenza del TAR e del CDS favorevole all'Amministrazione e contraria al docente il servizio come prestato solo di fatto e non di diritto con la conseguenza che non [avrebbe dovuto essere] attribuito il punteggio per tutti gli anni scolastici svolti dal docente in II fascia con riserva” (doc. 4 – già doc. 4 fascicolo TAR).

16) Nel mese di giugno 2021 il Dirigente Scolastico inoltrava a CASILE Andrea e all'U.S.R. del Piemonte - Ambito di Torino la proposta di rettifica del punteggio, nella quale dava atto che i servizi prestati dall'attuale ricorrente negli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 avrebbero dovuto considerarsi come prestati di fatto e non di diritto e, pertanto, il punteggio spettante al docente avrebbe subito le seguenti modifiche:

- classe di concorso A021 da punti 74,50 a punti 50,50;
- classe di concorso A045 da punti 74,50 a punti 50,50;

- classe di concorso A047 da punti 74,50 a punti 50,50
- classe di concorso B016 da punti 78,50 a punti 54,50;
- esclusione dalla classe di concorso ADSS in quanto sprovvisto delle tre annualità di servizio su sostegno previste dall'O.M. 60/2020 (doc. 4 – già doc. 13 fascicolo TAR).

17) Il ricorrente provvedeva immediatamente a contestare la legittimità di tale provvedimento, diffidando l'Amministrazione dal procedere con la rettifica del punteggio e con la sua esclusione dalla classe di concorso ADSS (doc. 4 – già doc. 14 fascicolo TAR).

18) Ciò nonostante in data 20.07.2021 il Dirigente dell'U.S.R. Piemonte – Ambito Territoriale di Torino con proprio decreto rettificava il punteggio del Prof. CASILE per le classi di concorso A021, A045, A047, B016, escludendolo dalla classe di concorso ADSS (doc. 4 – già doc. 1 fascicolo TAR).

20) Tale decurtazione così come l'esclusione in discussione venivano, di poi, riportate dall'U.S.R. Piemonte – Ambito Territoriale di Torino nella graduatoria pubblicata con nota n. 9498 del 09.08.2021 nonché in quella successiva n. 10242 del 20.08.2021 (doc. 4 – già doc. 2 fascicolo TAR).

21) In data 21.07.2021 il Dirigente Scolastico del Liceo Cavour comunicava al Prof. CASILE e alla R.T.S. di Torino che anche il servizio prestato per l'anno scolastico 2020/21 sulla classe di concorso ADSS sarebbe stato considerato come prestato di fatto e non di diritto e, pertanto, non sarebbe stato riconosciuto al docente nessun punteggio (doc. 4 – già doc. 1bis fascicolo TAR).

22) In data 04.11.2021 il Dirigente Scolastico del Liceo Cavour, modificando in autotutela il proprio precedente decreto del 21.07.2021, disponeva che con riferimento al servizio prestato dal Prof. CASILE nell'anno scolastico 2020/21 lo stesso venisse riconosciuto anche ai fini giuridici in quanto il punteggio dell'ultimo docente nominato da GPS incrociata su posto di sostegno, fino al termine delle attività didattiche, dall'Istituto era pari a 45 punti, punteggio inferiore rispetto a quello di 50,50 (già rettificato) riconosciuto all'attuale ricorrente (doc. 5).

23) Tutti gli altri Ambiti Territoriali della Regione Piemonte così come quelli presenti nelle altre Regioni italiane, a differenza di quello di Torino, hanno riconosciuto effetti giuridici ed economici a tutti i servizi prestati dai docenti I.T.P. durante il periodo di inserimento con riserva in II fascia (doc. 6).

24) A causa della decurtazione del punteggio operata dall'USR Piemonte – Ambito Territoriale di Torino – nei

confronti dei docenti ITP inseriti con riserva in II fascia, l'attuale ricorrente, nel caso in cui intendesse inserirsi in un'altra provincia del Piemonte o del resto d'Italia, si vedrebbe collocato in posizione inferiore rispetto ai colleghi appartenenti ad altri Ambiti Territoriali in cui il punteggio relativo ai periodi di servizio prestati da II fascia con riserva è stato considerato valido.

25) *L'U.S.R. Piemonte – Ambito Territoriale di Torino – pur in possesso di tutte le pronunce del TAR o del Consiglio di Stato sfavorevoli dei docenti ITP – **si è limitata a decurtare i punteggi solo a coloro che avevano ricevuto una proposta di rettifica da parte dei propri Dirigenti Scolastici con la conseguenza che alcuni docenti ITP inseriti con riserva (per i quali non era intervenuta una proposta di rettifica) hanno mantenuto tuttora il loro punteggio (così potendo assumere incarichi nell'anno scolastico 2021/22) e alcuni sono addirittura entrati di ruolo avendo partecipato ai concorsi banditi dal Ministero dell'Istruzione (a titolo meramente esemplificativo si citano i docenti MARANDO Rocco e GLAQUINTO Antonio) (docc. 7 e 7bis).***

26) *Il ricorrente nell'anno scolastico 2017/18 avrebbe potuto sottoscrivere un contratto a tempo determinato per un posto di sostegno presso l'Istituto Sella Aalto Lagrange di Torino presso il quale risultava inserito nella graduatoria di circolo e di istituto di III fascia in quanto la cattedra di sostegno era stata assegnata al docente BUCCA Salvatore titolare di un punteggio pari a 32,50 e, pertanto, inferiore rispetto a quello di 35,00 posseduto dal Prof. CASILE (docc. 8, 8bis e 8 ter).*

27) *Il Prof. CASILE nell'anno scolastico 2018/19 avrebbe potuto comunque sottoscrivere, in qualità di docente inserito nella III fascia della graduatoria di circolo e di istituto, un contratto a tempo determinato per un posto di sostegno presso l'Istituto Russel Moro di Torino in quanto una delle cattedre di sostegno era stata assegnata alla docente DAMIGELLA Anna Maria titolare di un punteggio pari a 34,50 e, pertanto, inferiore rispetto a quello di 35,00 da Lui posseduto (doc. 9).*

28) *Il ricorrente nell'anno scolastico 2018/19 avrebbe potuto sottoscrivere, altresì e sempre in qualità di docente inserito nella III fascia della graduatoria di circolo e di istituto, un contratto a tempo determinato per un posto di sostegno presso l'Istituto Sella Aalto Lagrange in quanto una delle cattedre di sostegno era stata assegnata al docente STALLONE Giuseppe titolare di un punteggio pari a 29,50 e, pertanto, inferiore rispetto a quello di 35,00 posseduto dal Prof. CASILE (docc. 8).*

29) Il Prof. CASILE negli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 avrebbe potuto, in ogni caso e sempre in qualità di docente inserito nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, essere chiamato dalle istituzioni scolastiche per supplenze brevi e saltuarie che Gli avrebbero comunque consentito di maturare il punteggio per il periodo effettivamente lavorato.

30) Il ricorrente a causa della decurtazione del punteggio nell'anno scolastico 2021/22 si è trovato nell'impossibilità di sottoscrivere un contratto a tempo determinato ed è, pertanto, privo di reddito dal mese di settembre 2021. Il docente nell'anno scolastico 2020/2021 percepiva uno stipendio lordo medio mensile pari ad Euro 2.100,00 circa (**doc. 10**).

In diritto.

1) Sulla violazione dell'art. 2, comma 4, del D.L. n. 22/2020 (conv. con L. n. 41/2020) nonché dell'art. 4 della L. n. 124/1999, degli artt. 8 e 15 dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60/2020 e dell'allegato A/6 all'O.M. 60/2020 e sulla violazione del legittimo affidamento.

Com'è noto l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 22 dell'08.04.2020 (convertito con L. n. 41/2020) con le modifiche apportate all'art. 4 della L. n. 124/1999 ha stabilito che, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, per l'assegnazione delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche si sarebbero utilizzate le neo costituite graduatorie provinciali per le supplenze, distinte per posto e classe di concorso di nuova istituzione.

Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali così come quelle per il conferimento delle relative supplenze, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 2, comma 4ter, del D.L. n. 22/2020, sono state individuate con l'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10.07.2020 che, all'art. 3 ha precisato quali soggetti avrebbero potuto essere inseriti nelle G.P.S., mentre all'art. 6 ha disciplinato i requisiti di ammissione e all'art. 8 le modalità di valutazione dei titoli.

In particolare l'art. 8 ha stabilito:

- al comma III, che **“per i titoli di servizio valgono le disposizioni di cui all'art. 15”;**
- al comma IV che **“il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico”;**
- al comma VI, che **“in caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente**

posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla rettifica del punteggio o alla esclusione dalla graduatoria”;

- al comma VII che “l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate”;

- al comma VIII che “all’esito dei controlli di cui al comma VII il dirigente che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze”;

- al comma IX che “in caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’art. 7, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all’interessato”;

- al comma X che “l’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è dichiarato come prestato di fatto e non di diritto con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e non è attribuito alcun punteggio né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura”.

L’art. 15, nel dettare le disposizioni concernenti la valutazione dei titoli stabilisce, in particolare, che:

- ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell’aspirante per ciascuna G.P.S. di inserimento e comunque per un massimo di 12 punti complessivi;

- i servizi prestati con “contratti atipici”, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curriculari o su posto di sostegno, sono valutati, esclusivamente ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle G.P.S. per l’intero periodo.

La Tabella A/6 allegata all’O.M. n. 60/2020 nel disciplinare i titoli valutabili per le G.P.S. di II fascia per le supplenze del personale I.T.P. precisa, alla lettera C rubricata “Titoli di servizio”, che:

- al servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno nelle istituzioni

scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari è attribuito, per ciascun anno scolastico, un punteggio massimo di 12 punti;

- al servizio prestato su altra classe di concorso o su altro grado è attribuito un punteggio massimo di 6 punti;

- "il servizio prestato ai sensi dell'art. 11, comma 14, della L. n. 124/1999 è comunque valutato".

Su tali premesse appare *ictu oculi* come, nel caso di specie, la Circolare n. 1986 del 23.02.2021 emanata dall'U.S.R. Piemonte – Ambito Territoriale di Torino, indirizzata ai Dirigenti Scolastici degli istituti di ogni ordine e grado di Torino e Città Metropolitana nonché il decreto dell'U.S.R. Piemonte del 07.07.2021, la nota n. 10242 del 20.08.2021 e la nota n. 9498 del 09.08.2021 con le quali sono state pubblicate le G.P.S., violino palesemente il disposto dell'art. 2, comma 4, del D.L. n. 22/2020, dell'art. 4 della L. n. 124/1999 nonché degli artt. 8 e 15 dell'O.M. n. 60/2020, atteso che nessuno di tali provvedimenti contempla l'ipotesi di una decurtazione del punteggio nel caso in cui il docente avesse prestato servizio in seguito ad una immissione con riserva, peraltro basata su un provvedimento giurisdizionale favorevole nonché in ossequio a quanto disposto dal Ministero dell'Istruzione e dall'Avvocatura dello Stato.

L'unica ipotesi in cui è prevista espressamente dall'O.M. n. 60/2020 la decurtazione del punteggio (o addirittura l'esclusione dalla G.P.S.) **è quella contenuta nell'art. 8, comma X**, per il caso in cui il docente abbia reso dichiarazioni mendaci, **ipotesi nella specie insussistente** in quanto il ricorrente si è limitato a riportare i servizi regolarmente prestati negli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 in cui aveva **legittimamente ed effettivamente** svolto l'attività lavorativa per l'intera durata prevista nei contratti rendendo una prestazione analoga a quella dei colleghi assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato applicati sulla medesima classe di concorso.

I provvedimenti in discussione violano, peraltro, anche l'allegato A/6 all'O.M. n. 60/2020 in quanto nella valutazione dei servizi di cui alla Tabella C viene espressamente previsto che al servizio prestato sulla specifica classe di concorso o su posto di sostegno deve essere attribuito un punteggio massimo di 12 punti senza prevedere nessuna esclusione o possibile decurtazione.

D'altronde, sempre l'allegato A/6 all'O.M. n. 60/2020 prevede espressamente che se il servizio è stato prestato per almeno 180 giorni come previsto dall'art. 11, comma 14, della L. n. 124/1999, al docente devono essere comunque assegnati 12 punti, senza disporre alcunché per il caso in cui il servizio sia stato prestato a seguito di

immissione con riserva.

Si evidenzia, peraltro, come neppure nelle istruzioni operative diramate nell'anno scolastico 2018/19 dal Ministero dell'Istruzione ovvero dall'U.S.R. Piemonte – Ambito Territoriale di Torino fossero ravvisabili indicazioni che prevedessero una decurtazione del punteggio per coloro che avessero prestato servizio in quanto inseriti con riserva nella II fascia.

Con la Nota n. 37856 del 28.08.2018 l'Amministrazione si era limitata a prevedere, infatti ed avuto specifico riguardo agli I.T.P., l'esclusione dalla seconda fascia delle graduatorie di istituto di coloro che avessero ricevuto una sentenza sfavorevole nonché a prevedere, in presenza di giudizi ancora pendenti, l'inserimento nei contratti a termine di una clausola risolutiva espressa per il caso in cui, durante la vigenza del contratto, fosse sopravvenuta una sentenza sfavorevole per il docente (doc. 4 – già doc. 15 fascicolo TAR).

Con la Nota n. 6474 dell'11.09.2018 l'U.S.R. Piemonte – Ambito Territoriale di Torino ribadiva solo che “in caso di ricorso con ordinanza/sentenza sfavorevole all'Amministrazione” il docente I.T.P. avrebbe dovuto essere inserito con riserva in II fascia, mantenendo comunque l'inserimento anche in III: anche tale nota forniva indicazioni in merito agli eventuali depennamenti dalla II fascia solo per il caso in cui, medio tempore, fosse intervenuta una sentenza sfavorevole per l'I.T.P. (doc. 4 – già doc. 16 fascicolo TAR).

Con la Nota n. 26841 del 05.09.2020 del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico - nulla veniva precisato in merito ad eventuali decurtazioni del punteggio in caso di esito sfavorevole delle sentenze del T.A.R. o del Consiglio di Stato, essendosi limitato il Ministero a dare atto dell'esistenza di contenziosi in essere in cui i soggetti erano inseriti con riserva nella I fascia della G.P.S. e nella II fascia delle graduatorie di istituto (G.I.) (doc. 4 – già doc. 17 fascicolo TAR).

Il Ministero prevedeva genericamente che all'atto della sentenza di merito che accertasse l'assenza del valore di abilitazione del titolo posseduto, gli Uffici avrebbero proceduto all'esclusione dalle predette fasce e alla ricollocazione del soggetto, ove ovviamente in possesso del relativo titolo di studio, nelle corrispettive II fascia G.P.S. e III fascia G.I., secondo modalità che sarebbero state successivamente rese note.

L'efficacia dell'inserimento con riserva a suo tempo conseguito sarebbe stata preservata, ai fini dell'inserimento nella I fascia delle G.P.S. e nelle G.I. di II fascia secondo quanto previsto dall'O.M. n. 60/2020, esclusivamente per il

caso in cui il relativo giudizio non fosse risultato definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'aspirante, confermando la previsione dell'inserimento nei contratti di lavoro a termine di una clausola risolutiva espressa per il caso di sentenza favorevole all'Amministrazione.

Analoga previsione veniva inserita anche nella Nota n. 25089 del 06.08.2021 del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione. Direzione generale per il personale scolastico avente ad oggetto “Anno scolastico 2021/2022 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e A.T.A.” (doc. 4 già doc. 18 fascicolo TAR).

Neppure nella Nota del Ministero dell'Istruzione n. 1588 dell'11.09.2020 avente ad oggetto “Chiarimenti in merito all'Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Attività di convalida delle graduatorie provinciali per le supplenze. Produzione delle graduatorie di istituto” così come nella Nota n. 11661 del 05.10.2020 avente ad oggetto “Ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 60 del 10 luglio 2020 “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”. Articolo 8, “Valutazione dei titoli”, indicazioni applicative” venivano, infine, espresse indicazioni in merito alla decurtazione del punteggio in caso di servizi prestati dai docenti I.T.P. a seguito di immissione con riserva nella II fascia delle graduatorie di istituto e di circolo (doc. 4 – già docc. 19 e 20 fascicolo TAR).

Analoghe considerazioni devono essere svolte avuto riguardo alle circolari n.ri 181, 182, 188 e 193 del 2020 emanate dall'USR Torino atteso che anche tali provvedimenti nulla prevedono con riferimento alla decurtazione del punteggio in presenza di un inserimento con riserva in II fascia degli ITP (doc. 11).

*L'istituto dell'immissione con riserva, come attestato anche dalla giurisprudenza⁶, ha, peraltro e proprio, la finalità di salvaguardare, nelle more del giudizio, la posizione soggettiva del ricorrente garantendogli tutti i diritti connessi alla posizione che riveste poiché, diversamente opinando, l'ammissione con riserva risulterebbe *tamquam non esset*, con la logica conseguenza che allo stesso debbano essere riconosciuti, **in caso di effettiva prestazione del servizio (che si è svolto per l'intera durata di ciascun anno scolastico senza che sia intervenuto un provvedimento di annullamento o di nullità) e possesso di valido titolo di studio, sia gli effetti giuridici che quelli economici spettanti per il lavoro svolto.***

⁶ Cons. di Stato, ord. 27.01.2017, n. 356; Cons. Stato, ord. 27.01.2017, n. 356.

Non secondariamente, occorre sottolineare come il comportamento illegittimo ed arbitrario tenuto dall'U.S.R. Piemonte – Ambito di Torino appaia palesemente lesivo anche del principio dell'affidamento, nonché dei generali principi di buona fede e correttezza che debbono informare l'azione amministrativa e la "gestione" dei rapporti con i propri dipendenti.

È di tutta evidenza che l'attuale ricorrente ha stipulato i contratti in discussione ritenendo, in assoluta buona fede e sulla scorta di un legittimo provvedimento giurisdizionale nonché sulla base delle indicazioni del Ministero dell'Istruzione e dell'Avvocatura dello Stato, che l'assunzione a termine a seguito dell'inserimento con riserva in II fascia gli avrebbe garantito tutti i relativi diritti e, pertanto, avrebbe esplicato i suoi effetti giuridici ed economici senza pregiudizio a livello di valutazione del servizio prestato.

Il lasso temporale intercorso, peraltro, tra la stipula dei predetti contratti e l'emanazione dei provvedimenti impugnati ha necessariamente consolidato in capo al ricorrente l'affidamento in discussione, confortato anche dalle stesse normative a livello nazionale e territoriale intervenute successivamente alla sottoscrizione dei contratti con le quali erano state introdotte le G.P.S.

2) Sulla violazione di legge, con riferimento all'art. 3 della L. 241/1990.

Il decreto dell'U.S.R. Piemonte del 07.07.2021 risulta, peraltro, emanato in spregio alle previsioni contenute nell'art. 3 della L. 241/1990 essendo privo di motivazione in quanto l'Amministrazione, nonostante l'attuale ricorrente avesse fornito le proprie osservazioni in merito alla proposta di rettifica del punteggio, si è astenuta dall'esporre compiutamente le motivazioni a sostegno della decisione adottata, nonché le norme di legge in forza delle quali riteneva di operare la decurtazione del punteggio per cui è causa.

Analoghe considerazioni devono essere svolte avuto riguardo alle note n.ri 9498/2021 e 10242/2021 nelle quali l'Amministrazione si è limitata in sede di pubblicazione delle G.P.S. ad indicare una numerazione complessiva, del tutto sfornita delle motivazioni che l'avevano indotta ad operare la decurtazione.

Sul difetto di motivazione nell'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie la giurisprudenza amministrativa, in caso analogo, ha affermato che "la motivazione è diretta a descrivere l'iter logico giuridico seguito dall'Amministrazione al fine dell'adozione di un determinato provvedimento. Nel caso di specie la motivazione si rivela inidonea a descrivere tale circostanza e le ragioni del mancato riconoscimento. Ne discende l'accoglimento del ricorso con annullamento degli atti impugnati con obbligo per l'amministrazione di provvedere alla rivalutazione dei titoli in

questione”.⁷

L'onere motivazionale, nel caso di specie, s'imponeva con particolare vigore in quanto il procedimento avviato dall'Amministrazione, con la “proposta di rettifica del punteggio” inoltrata all'attuale ricorrente, si configurava quale procedimento di secondo grado, avviato al fine di incidere su di una situazione giuridica già in essere, con effetti negativi per l'interessato e dell'affidamento maturato. Il nomen iuris “rettifica” adottato dall'Amministrazione, infatti, non è pertinente: nel caso di specie non siamo dinanzi alla correzione di un errore materiale (che concreta la “rettifica” in senso proprio e che non richiede particolari motivazioni) bensì all'esercizio di un potere di revisione per supposti vizi di legittimità della posizione giuridica del ricorrente: a fronte di tale esercizio officioso doveva essere attivato il contraddittorio (come è avvenuto) e doveva tenersi conto delle osservazioni dell'interessato, valutandole, nel contesto motivazionale dell'atto conclusivo. Ciò non è accaduto, con conseguente illegittimità per violazione dei parametri normativi in epigrafe e per eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione.

3) Sulla violazione del principio di parità di trattamento.

I provvedimenti con i quali è stato negato all'attuale ricorrente il riconoscimento del punteggio previsto dalla Tabella A/6 allegata all'O.M. n. 60/2020 appaiono, di poi ed in ogni caso, adottati dall'U.S.R. Piemonte – Ambito Territoriale di Torino con manifesta irragionevolezza, in modo arbitrario ed illogico oltre che ingiusto nonché in spregio ai più elementari principi della parità di trattamento e del legittimo affidamento.

L'U.S.R. Piemonte, Ambito Territoriale di Torino, **unico a livello regionale e nazionale**, ha adottato la Circolare n. 1986/2021 con la quale, come detto, ha imposto in modo illogico, arbitrario ed irrazionale oltre che ingiusto ai Dirigenti Scolastici di valutare i docenti I.T.P. che fossero stati immessi con riserva in maniera disforme rispetto a tutti gli altri lavoratori che, al pari del ricorrente, avessero stipulato un valido contratto di lavoro a termine prestando il conseguente servizio.

Ma non solo.

Con i provvedimenti adottati dall'U.S.R. Piemonte – Ambito Territoriale di Torino in modo illogico oltre che arbitrario ed ingiusto, viene ad essere negato al ricorrente il diritto al punteggio per il servizio prestato negli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 in qualità di **lavoratore subordinato** presso Istituti Scolastici statali e ciò

⁷ T.A.R. Lazio, Roma, sent. 25.09.2020, n. 9744.

determina una palese discriminazione in capo al Prof. CASILE anche rispetto a coloro che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 15 dell'O.M. n. 60/2020, avevano prestato servizi con "contratti atipici" e, quindi, in qualità di collaboratori a progetto (privi del vincolo di subordinazione) nonché a coloro che avevano prestato servizio nelle scuole paritarie.

A ciò si aggiunga che l'U.S.R. del Piemonte – Ambito Territoriale di Torino è stato l'unico a livello regionale e nazionale a diramare la Circolare n. 1986 del 23.02.2021 e ad adottare provvedimenti di rettifica e aggiornamenti della graduatoria attraverso i quali ha decurtato agli I.T.P. i servizi prestati a seguito dell'immissione con riserva in II fascia, con la conseguenza che il ricorrente risulta, altresì, discriminato rispetto ai docenti I.T.P. che risultano inseriti nelle altre Province piemontesi e nel resto d'Italia che non hanno visto rettificare il proprio punteggio e lo conserveranno integro anche nei prossimi aggiornamenti delle graduatorie.

*Il ricorrente intende evidenziare come un ulteriore profilo di discriminazione si debba ravvisare all'interno dello stesso Ambito provinciale in quanto **non tutti i Dirigenti Scolastici di Torino e Città Metropolitana hanno applicato la Circolare in discussione** e, pertanto, in assenza di segnalazione all'U.S.R., vi sono I.T.P. che, pur essendo stati immessi con riserva in II fascia ed avendo sottoscritto contratti di lavoro esattamente identici, hanno mantenuto integro il proprio punteggio e, per tale ragione, ora occupano posizioni superiori rispetto alla sua e potranno anche in sede di futuri aggiornamenti mantenere la posizione di privilegio.*

I provvedimenti impugnati hanno, peraltro, posto sullo stesso piano tutti gli I.T.P. che avevano stipulato negli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20 contratti a termine presso istituti scolastici di Torino e Città Metropolitana in quanto inseriti con riserva nella II fascia senza neppure tenere in debita considerazione le tempistiche con le quali erano stati sottoscritti i contratti e depositate le sentenze sfavorevoli.

Ove tale circostanza fosse stata adeguatamente valutata, l'Amministrazione si sarebbe avveduta del fatto che il Prof. CASILE negli anni in discussione aveva sottoscritto i propri contratti in forza della sentenza del T.A.R. Lazio a lui favorevole, sentenza che è stata annullata solo nel luglio 2019 dal Consiglio di Stato e, pertanto, in epoca successiva rispetto alla naturale scadenza di tutti i contratti di lavoro a termine.

A ciò si aggiunga, infine, che l'attuale ricorrente avrebbe potuto maturare il punteggio anche se fosse rimasto in III fascia in quanto per l'assegnazione delle cattedre di sostegno gli Istituti Scolastici presso cui risultava inserito (in particolare l'Istituto Sella Aalto Lagrange e l'I.I.S. Russell Moro) avevano scorso le graduatorie ed assegnato

l'incarico a personale con punteggio inferiore al Suo.

4) Il danno patito dal ricorrente.

*L'attuale ricorrente, nell'anno scolastico 2021/22, a causa della illegittima decurtazione del punteggio si è trovato nell'impossibilità di sottoscrivere un contratto a tempo determinato, con l'effetto che allo stesso dovrà essere riconosciuto il risarcimento del danno patito che, stante la sua natura, ben potrà essere quantificato in via equitativa dal Giudice posto che l'opportunità di lavorare non solo ha comportato la perdita della retribuzione ma **sta incidendo anche sulla maturazione di un ulteriore punteggio utile ad aggiornare la posizione nella graduatoria**, con conseguente perdita di chances.*

*Utile parametro di riferimento per tale quantificazione potranno essere le retribuzioni mensili che si sarebbero potute percepire a decorrere dal mese di settembre 2021 ammontanti, fino alla data del deposito del presente ricorso, almeno alla misura di Euro 13.780,00 lordi (sulla base della retribuzione media mensile di Euro 2.120,00 lordi percepita nell'anno scolastico 2020/2021), oltre più da considerare le retribuzioni che sarebbero maturate da aprile 2022 sino al termine del corrente anno scolastico atteso che l'auspicato ed invocato riconoscimento dell'anzianità di servizio potrà avere effetto solo a far data dal deposito della sentenza nel presente giudizio **(ed esiste, pertanto, il fondato rischio che il danno possa estendersi anche per il prossimo anno scolastico)**.*

Tutto ciò premesso, parte ricorrente come sopra rappresentata e difesa formula le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale Ill.mo adito

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

IN VIA ISTRUTTORIA

Ammettere quali articoli di prova per interpello e testi i capi dedotti nella premessa in fatto (indicati da pagina 27 a pagina 33), tutti da intendersi preceduti dalla locuzione "Vero che"

NEL MERITO

Accertato che il Decreto 20.07.2021 (prot. 8782) nonché le Note n.ri 10242 del 20.08.2021 e 9498 del 09.08.2021 e la Circolare n. 1986 del 23.02.2021 tutti emanati dal Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ufficio V – Ambito Territoriale di Torino Ufficio funzionamento e reclutamento personale docente ed educativo – scuola dell'infanzia – primaria – I grado – II grado appaiono

illegittimi in quanto lesivi dell'art. 2, comma 4, del D.L. n. 22/2020 (conv. con L. n. 41/2020) nonché dell'art. 4 della L. n. 124/1999, degli artt. 8 e 15 dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60/2020 e dell'allegato A/6 all'O.M. 60/2020;

Accertato che i predetti provvedimenti adottati dal Ministero dell'Istruzione appaiono illegittimi in quanto lesivi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 nonché dei principi del legittimo affidamento e della parità di trattamento;

Disapplicare il Decreto 20.07.2021 (prot. 8782) e la Circolare n. 1986/2021 adottati dal Ministero dell'Istruzione

Disapplicare le Note n.ri 10242/2021 e 9498/2021 del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui dispongono la rettifica all'interno delle GPS 2020/21 e 2021/22 del punteggio del Prof. CASILE Andrea per le classi di concorso A021, A045, A047, B016 e lo escludono dalla classe di concorso ADSS

Dichiarare tenuto e condannare il Ministero dell'Istruzione convenuto a inserire, per ogni effetto anche giuridico, il ricorrente nelle GPS 2020/21 e 2021/22 con il punteggio di 74,50 per la classe di concorso A021, con il punteggio di 74,50 per la classe di concorso A045, con il punteggio di 74,50 per la classe di concorso A047, con il punteggio di 78,50 per la classe di concorso B016 e con il punteggio di 54,50 per la classe di concorso ADSS.

*Dichiarare tenuto e condannare il Ministero dell'Istruzione al risarcimento del danno patito dal ricorrente a seguito dell'illegittima decurtazione da quantificarsi in via equitativa almeno nella misura di Euro 13.780,00 lordi, considerando la perdita delle retribuzioni che si sarebbero potute percepire in assenza della predetta decurtazione e della perdita di chances che il contestato comportamento ha comportato e sta comportando in capo al ricorrente
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.*

SI PRODUCONO:

1) Ricorso TAR Piemonte 04.10.2021. **2)** Memoria Ministero dell'Istruzione 12.11.2021. **3)** Sentenza Tar Piemonte n. 01057/2021 depositata il 23.11.2021 con certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c. **4)** Fascicolo documenti prodotti nel procedimento TAR Piemonte R.G. n. 909/2021. **5)** Decreto 04.11.2021 prot. 0010596 Liceo Cavour. **6)** Decreti Dirigenti USR Verona, Napoli, Milano. **7)** Graduatoria di II fascia Istituto Sella Aalto Lagrange. **7bis)** Assegnazioni 2021/2022. **8)** Modello di scelta delle istituzioni scolastiche per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20 del 24.07.2017. **8bis)** Graduatoria di III fascia Istituto Sella Aalto Lagrange triennio 2017/20. **8ter)** Comunicazione 17.08.2021 Istituto Sella Aalto Lagrange. **9)** Graduatoria

di III fascia Istituto Russell Moro triennio 2017/2020. **10)** Copia cedolini. **11)** Circolari USR Piemonte 181,182, 188 e 193.

SI INDICANO A TESTIMONI:

1) Marina MAIFREDI (ex dirigente scolastico IIS Russell Moro). **2)** Vincenzo SALCONE, Dirigente Scolastico Liceo Classico e Musicale Cavour di Torino, C.so Tassoni n. 15. **3)** Marcellina LONGHI, Dirigente Scolastico Istituto Sella Aalto Lagrange di Torino, Via Montecuccoli n. 12. **4)** Dirigente o chi per Esso c/o Ufficio Scolastico Regionale di Torino, Via Coazze n. 18. **5)** Dirigente o chi per Esso c/o Ufficio Scolastico Regionale di Milano, Via Soderini n. 24. **6)** Dirigente o chi per Esso c/o Ufficio Scolastico Regionale di Verona, Viale Caduti del Lavoro n. 3.

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX ART. 150 C.P.C. O EX
ART. 151 C.P.C.**

Il presente ricorso ha per oggetto la disapplicazione dei provvedimenti emanati dal Ministero dell'Istruzione con i quali era stata disposta la rettifica all'interno delle GPS 2020/21 e 2021/22 del punteggio del Prof. CASILE Andrea per le classi di concorso A021, A045, A047, B016 e la Sua esclusione dalla classe di concorso ADSS. A seguito della disapplicazione al ricorrente verrebbe riconosciuto anche sotto il profilo giuridico il servizio prestato negli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 e verrebbe confermato il suo diritto ad essere inserito nelle GPS 2020/21 e 2021/22 con il punteggio di 74,50 per la classe di concorso A021, con il punteggio di 74,50 per la classe di concorso A045, con il punteggio di 74,50 per la classe di concorso A047, con il punteggio di 78,50 per la classe di concorso B016 e con il punteggio di 54,50 per la classe di concorso ADSS.

Già radicato il giudizio amministrativo nei confronti di LUCISANO Elvira, MARCIANO Rosanna, TRAFICANTE Antonella, PIETROPAOLO Annarita e DI IANNI Giuseppe e inseriti nelle GPS relative agli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 per le classi di concorso A021, A045, A047, B016 e ADSS in quanto controinteressati che avrebbero potuto subire pregiudizio nel caso in cui il ricorso di CASILE fosse stato accolto poiché sarebbero stati da lui superati nella predetta graduatoria, tali docenti sono stati indicati tra i convenuti anche nel presente giudizio.

Tali soggetti non appaiono, tuttavia, gli unici a subire un pregiudizio nel caso in cui venisse accolto il ricorso

proposto da CASILE: anche tutti gli altri docenti inseriti nelle predette graduatorie che vantino un punteggio compreso tra 50,50 e 74,50 nelle classi di concorso A021, A045 e A047 nonché un punteggio compreso tra 54,50 e 78,50 nella classe di concorso B016 e un punteggio compreso tra 1 e 54,50 nella classe di concorso ADSS potrebbero, infatti, avere interesse a difendersi nel presente giudizio al fine di contestare le domande proposte dall'attuale ricorrente.

Si ritiene, pertanto, opportuno che il contraddittorio sia esteso a tutti coloro che si trovano nella situazione sopra citata e che potrebbero avere un interesse contrario rispetto a quello vantato da CASILE.

Evidenziato, tuttavia, che la notifica ai predetti docenti nelle forme ordinarie appare impossibile stante l'elevato numero dei soggetti controinteressati e/o comunque la difficoltà di identificarli tutti e sottolineato, in ogni caso, che la notifica potrebbe avvenire in modo diverso da quello stabilito dalla legge nell'ottica di maggiore celerità e di riservatezza dei destinatari, l'attuale ricorrente fa istanza affinché il Presidente del Tribunale, Sez. Lavoro, Voglia

Autorizzare la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza per pubblici proclami ai sensi e per gli effetti dell'art. 150 c.p.c. ovvero la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione dei predetti atti sul sito istituzionale dell'USR Piemonte e/o del Ministero dell'Istruzione.

DICHIARA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 Legge n. 488 del 23.12.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, che il valore della domanda è indeterminato e di essere esentato dall'onere di versamento del contributo unificato non superando i limiti di reddito previsti dall'esenzione, come da autocertificazione prodotta.

Salvezze tutte illimitate.

Torino, lì 30 marzo 2022

Avv. Elisabetta MUNARON

Avv. Luca ANGELERP'

SI ALLEGANO:

- ricorso ex art. 409 e ss. c.p.c. per la riproposizione/riassunzione del procedimento dichiarato inammissibile dal TAR Piemonte per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (RG TAR n. 909/2021) del 30.03.2022;
- procura alle liti del 30.03.2022;
- decreto del 27.04.2022 con autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

SI RICHIEDE che il Ministero dell'Istruzione Voglia trasmettere l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata lucaangelieri@pec.ordineavvocatitorino.it

Torino, lì 23 giugno 2022

Avv. Luca ANGELERI